

Sommario

Organizzazioni internazionali	5
Organizzazione delle Nazioni unite.....	5
Assemblea generale	5
Resolution adopted by the General Assembly, <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i> , A/RES/61/106, 24 January 2007	5
Consiglio per i diritti umani	5
Report of the Special Representative of the Secretary-General for children and armed conflict, Radhika Coomaraswamy, A/HRC/4/45, 9 February 2007	5
Comitato per i diritti del fanciullo	6
General comment no. 10 (2007), <i>Children's Rights in Juvenile Justice</i> , CRC/C/GC/10, 27 February 2007..	6
Organizzazioni europee	7
Unione europea	7
Consiglio dell'Unione europea	7
Decisione del Consiglio del 12 febbraio 2007 che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico "Prevenzione e lotta contro la criminalità", quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà, pubblicata in GUCE L 58 del 24 febbraio 2007	7
Commissione europea	7
Decisione della Commissione del 12 aprile 2007 recante modifica della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione d'accendini fantasia, pubblicata in GUCE L. 99 del 14 aprile 2007	7
Comitato delle regioni	8
Parere del Comitato delle regioni del 12 ottobre 2006 sul tema <i>La situazione dei minori stranieri non accompagnati - Il ruolo e le proposte degli enti locali e regionali</i> , pubblicato GUCE C 51 del 6 marzo 2007	8
Consiglio d'Europa.....	8
Assemblea parlamentare	8
Recommendation 1778 (2007), <i>Child victims: stamping out all forms of violence, exploitation and abuse</i> , adopted by the Assembly on 23 January 2007	8
Resolution 1537 (2007), <i>A future for children infected with HIV/AIDS and Aids orphans</i> , adopted by the Assembly on 25 January 2007	9
Organismi istituzionali italiani	10
Parlamento italiano	10
Leggi	10
Legge 11 gennaio 2007, n. 1, <i>Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le Università</i> , pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2007, n. 10	10
Legge 8 febbraio 2007, n. 9, <i>Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali</i> , pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2007, n. 37	10
Legge 19 febbraio 2007, n. 19, <i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005</i> , pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2007, supplemento ordinario n. 53	10

Legge 23 febbraio 2007, n. 15, <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio</i> , pubblicata in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 24 febbraio 2007, n. 46	11
Legge 2 aprile 2007, n. 40, <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese</i> , pubblicata in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 2 aprile 2007, n. 77, supplemento ordinario n. 91	11
Disegni di legge	12
DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI A GENNAIO-APRILE 2007	12
DISEGNI DI LEGGE SULLA GIUSTIZIA PENALE MINORILE	17
Senato della repubblica	18
AULA	18
ATTIVITÀ ISPETTIVA.....	18
Affidamento.....	18
Minori e pubblicità	19
Camera dei deputati	19
AULA	19
ATTIVITÀ ISPETTIVA	19
Superiore interesse del minore	19
Abuso di stupefacenti	20
Adozioni internazionali e soggiorni terapeutici	21
Minori rifugiati.....	21
Tratta di minori	22
Violenza nelle scuole	22
Governo italiano	23
Consiglio dei ministri	23
ATTIVITÀ LEGISLATIVA.....	23
DLGS 8 gennaio 2007, n. 3, <i>Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo</i> , pubblicato in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 30 gennaio 2007, n. 24....	23
DLGS 8 gennaio 2007, n. 5, <i>Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare</i> , pubblicato in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 31 gennaio 2007, n. 25.....	23
DLGS 6 febbraio 2007, n. 30, <i>Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri</i> , pubblicato in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 27 marzo 2007, n. 72.....	24
Ddl <i>Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi</i>	24
Ddl <i>Modifiche alla disciplina in materia di filiazione</i>	25
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	25
Commissione per le adozioni internazionali	25
Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento delle politiche per la famiglia	26
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	26
Minori stranieri	26
Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive	26
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	26
Cooperazione fra Italia e Algeria	26
Cooperazione tra Italia e Spagna	26
Ministero delle comunicazioni	27
ATTIVITÀ LEGISLATIVA.....	27
Lotta alla pedopornografia	27
Ministero della giustizia	27
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	27
Mediazione penale minorile	27

IPM e scuola	27
Minori rom	28
Reinserimento minori detenuti	28
Ministero della pubblica istruzione	28
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	28
Orfani e figli di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata	28
Educazione stradale	28
Devianza minorile	28
Scuola	29
Telefoni cellulari a scuola	29
Piano nazionale per il benessere dello studente	29
Promozione della lettura	30
Corte di Cassazione.....	31
Sezione III civile, sentenza del 22 novembre 2006, n. 3949, depositata in cancelleria il 20 febbraio 2007.	31
Sezione III penale, sentenza del 12 gennaio 2007, n. 8665, depositata in cancelleria il 1° marzo 2007.....	31
Sezione I civile, ordinanza del 22 marzo 2007, n. 8362 depositata in cancelleria il 3 aprile 2007.....	31
Altri organismi istituzionali.....	32
Commissione per le adozioni internazionali	32
Regime quote per le adozioni dall'Ucraina	32
Protocollo di collaborazione relativo all'adozione di minori bielorusi	32
INPS	32
Assegni familiari	32
Regioni.....	33
Regione Abruzzo	33
Delibera del Consiglio regionale del 28 dicembre 2006, n. 57/1, <i>Legge 8 novembre 2000, n. 328: Legge-Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Approvazione del Piano sociale regionale 2007-2009</i> , pubblicata in BUR del 19 gennaio 2007, n. 5 speciale	33
Delibera della Giunta regionale del 30 gennaio 2007, n. 58/5, <i>Approvazione linee-guida regionali in materia di maltrattamento e abuso in danno dei minori</i> , pubblicata in BUR del 9 marzo 2007, n. 14	33
Regione Basilicata.....	33
Legge regionale del 14 febbraio 2007, n. 4, <i>Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale</i> , pubblicata in BUR del 17 febbraio 2007, n. 10	33
Legge regionale del 19 febbraio 2007, n. 5, <i>Nuova disciplina del Difensore Civico Regionale</i> , pubblicata in BUR del 23 febbraio 2007, n. 11	34
Regione Calabria.....	34
Legge regionale del 10 gennaio 2007, n. 5, <i>Promozione del sistema integrato di sicurezza</i> , pubblicata in BUR del 30 dicembre 2006, n. 24, supplemento straordinario del 12 gennaio 2007, n. 4	34
Regione Campania.....	35
Delibera della Giunta regionale del 13 dicembre 2006, n. 2063, <i>Programma Regionale Europeo Triennale per il sostegno alle famiglie delle bambine e dei bambini dei territori a ritardo di sviluppo</i> , pubblicata in BUR del 15 gennaio 2007, n. 4	35
Regione Emilia-Romagna	35
Legge regionale del 6 febbraio 2007, n. 1, <i>Modifica dell'indennità di carica del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza L.R. 17 febbraio 2005, n. 9</i> , pubblicata in BUR N. 18 del 6 febbraio 2007 supplemento	35
Regione Friuli-Venezia Giulia	35
Delibera della Giunta regionale del 23 febbraio 2007 n. 340, <i>Assistenza primaria pediatrica a favore dei minori di anni 14 figli di cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno</i> , pubblicata in BUR Friuli-Venezia Giulia 14 marzo 2007, n. 11	35
Regione Liguria	36
Legge regionale del 16 marzo 2007, n. 9, <i>Disciplina dell'ufficio del garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza</i> , pubblicata in BUR del 28 marzo 2007, n. 7	36

Legge regionale del 21 marzo 2007, n. 12, <i>Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza</i> , pubblicata in BUR del 28 marzo 2007, n. 7.....	36
Regione Lombardia.....	36
Delibera della Giunta regionale del 27 dicembre 2006, n. 8/3921, <i>Ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali in applicazione della L. n. 328/2000 - Anno 2006</i> , pubblicata in BUR del 15 gennaio 2007, n. 3.....	36
Regione Marche.....	37
Delibera della Giunta regionale del 5 marzo 2007, n. 174, <i>L. n. 62/2000 e DPCM n. 106/2001 Regolamento recante disposizioni in attuazione dell'art. 1, comma 9, della L. n. 62/2000, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle regioni per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione - Atto di indirizzo ai Comuni per l'individuazione degli aventi diritto alla fruizione dei benefici per l'anno scolastico 2006/2007</i> , pubblicata in BUR del 16 marzo 2007, n. 26.....	37
Regione Piemonte.....	37
Legge regionale del 26 gennaio 2007, n. 2, <i>Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato</i> , pubblicata in BUR del 5 febbraio 2007, n. 5, supplemento ordinario n. 2.....	37
Regione Puglia.....	38
Legge regionale del 21 marzo 2007, n. 7, <i>Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia</i> , pubblicata in BUR del 26 marzo 2007, n. 43.....	38
Delibera della Giunta regionale del 17 aprile 2007, n. 494, <i>Linee guida sull'affidamento familiare dei minori in attuazione della legge 149/2001 "Diritto del minore a una famiglia"</i> , pubblicata in BUR dell'11 maggio 2007, n. 70.....	38
Regione Siciliana.....	38
Decreto assessorile del 12 febbraio 2007, <i>Direttive relative a iniziative di colonie e campeggi in favore dei figli dei siciliani all'estero</i> , pubblicato in <i>Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana</i> del 23 febbraio 2007, n. 9.....	38
Regione Toscana.....	39
Legge regionale del 2 febbraio 2007, n. 1, <i>Differimento della durata del mandato del Difensore civico, regionale in prima attuazione dell'articolo 56 dello Statuto</i> , pubblicata in BUR del 14 febbraio 2007, n. 2.....	39
Delibera della Giunta regionale del 19 marzo 2007, n. 201, <i>Promozione di azioni per favorire tra i giovani stili di vita sani e consapevoli per il benessere e il successo formativo nella scuola e nella comunità. Protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e l'Ufficio scolastico regionale.....</i>	39
Regione Trentino-Alto Adige.....	39
Legge regionale del 16 febbraio 2007, n. 1, <i>Sostegno delle iniziative umanitarie in paesi colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali</i> , pubblicata in BUR del 27 febbraio 2007, n. 9.....	39
Provincia autonoma di Trento.....	39
Legge provinciale del 14 febbraio 2007, n. 5, <i>Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)</i> , pubblicata in BUR del 27 febbraio 2007, n. 9.....	39
Legge provinciale del 3 aprile 2007, n. 10, <i>Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza</i> , pubblicata in BUR del 17 aprile 2007, n. 16, supplemento n. 2.....	40
Regione Veneto.....	40
Legge regionale del 9 marzo 2007, n. 5, <i>Programma regionale di sviluppo (PRS)</i> , pubblicata in BUR del 13 marzo 2007, n. 26.....	40
Legge regionale del 23 marzo 2007, n. 7, <i>Sospensione dell'obbligo vaccinale per l'età evolutiva</i> , pubblicata in BUR del 27 marzo 2007, n. 30.....	40

Organizzazioni internazionali

Organizzazione delle Nazioni unite

Assemblea generale

Resolution adopted by the General Assembly, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, A/RES/61/106, 24 January 2007

Durante la sua 61^a sessione l'Assemblea generale il 24 gennaio 2007, con risoluzione adotta la *Convenzione sui diritti delle persone con disabilità*.

L'Assemblea ricorda che con la sua precedente Risoluzione n. 56/168 del 19 dicembre 2001 fu istituito il Comitato per l'elaborazione e l'esame di una proposta di Convenzione per la promozione e protezione dei diritti e della dignità delle persone diversamente abili attraverso un approccio olistico e, tenendo in considerazione il lavoro svolto nell'ambito dello sviluppo sociale, dei diritti umani e della non discriminazione. Pertanto, la Convenzione adottata ha l'obiettivo di promuovere, proteggere e assicurare il pieno esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone portatrici di handicap, e di promuovere il rispetto per la loro dignità. Ai fini della presente Convenzione per persona con disabilità si intende colui che ha una menomazione fisica, mentale, intellettuale o sensoriale permanente e colui che, interagendo con diverse barriere strutturali, può veder compromessa la propria piena e effettiva partecipazione alla vita sociale.

La Convenzione fa riferimento alla condizione dei bambini disabili sin dal suo Preambolo, in cui oltre a rinviare ai principi sanciti nella Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, si ricorda l'impegno degli Stati membri a garantire ai bambini disabili la fruizione piena dei loro diritti umani e delle loro libertà fondamentali a parità con gli altri coetanei. Tra i principi ispiratori ritroviamo il rispetto per la capacità evolutiva dei bambini con handicap e per il diritto del bambino disabile a preservare la propria identità, mentre tra gli obblighi generali per gli Stati ratificanti vi è quello di predisporre leggi e politiche a favore di persone disabili attraverso una costante attività di consultazione e attiva partecipazione da parte dei soggetti portatori di handicap e di bambini diversamente abili, in particolare, anche attraverso le organizzazioni di rappresentanza.

La Convenzione opera un costante riferimento alla condizione dei bambini disabili nelle varie disposizioni che la compongono, tuttavia tale attenzione trova un suo culmine nell'articolo 7 dedicato, esclusivamente, ai bambini con disabilità. Vi si dispone che gli Stati membri tengano in considerazione nei vari interventi a loro dedicati il rispetto del principio dell'interesse superiore del fanciullo, assicurino ai bambini disabili il diritto a esprimere liberamente la loro opinione in tutte quelle situazioni che li riguardano a parità di condizione con i loro coetanei, attraverso la predisposizione del supporto necessario in base all'età del bambini e alle caratteristiche dell'handicap.

Consiglio per i diritti umani

Report of the Special Representative of the Secretary-General for children and armed conflict, Radhika Coomaraswamy, A/HRC/4/45, 9 February 2007

Durante la sua 4^a sessione il Consiglio per i diritti umani ha presentato all'Assemblea generale il rapporto del Rappresentante speciale del Segretario generale per bambini e conflitti armati, Radhika Coomaraswamy.

Il rapporto riporta i progressi più significativi realizzati da parte della comunità internazionale al fine di assicurare una protezione tangibile per i bambini coinvolti in conflitti armati a vario titolo.

Il rapporto delinea strategie e interventi da attuare al fine di dare piena applicazione alla c.d. «era dell'attuazione»¹ degli standard e delle norme internazionali in materia di protezione dei bambini. In particolare, evidenzia come la presenza del Consiglio per i diritti umani in una posizione paritaria con altri

¹ Security Council Resolution 1612 (2005) on 26 July 2005.

organismi dedicati alla sicurezza e allo sviluppo economico rafforzati e meglio vada a concretizzare l'attuazione degli standard e strumenti normativi internazionali a protezione dei diritti dei bambini e a porre fine all'impunità delle violazioni che questi ultimi diritti subiscono.

Si sottolinea che nonostante i progressi realizzati l'Ufficio del rappresentante speciale continua a ricevere in maniera sistematica segnalazioni relative alle pesanti violazioni commesse nei confronti dei bambini da parte dei diversi attori operanti in situazioni di conflitto armato. Pertanto, provvede alla predisposizione di una strategia di due anni destinata al consolidamento e al rafforzamento dei risultati raggiunti in passato e ad affrontare le criticità presenti e future. Si richiede il supporto del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni unite nell'opera di monitoraggio, facendo divenire il tema della protezione dei bambini coinvolti nei conflitti armati un tema prioritario d'intervento senza ridurlo esclusivamente alla condizione dei bambini soldato, ma includendo l'intera categoria dei minori vittime dei conflitti in generale.

Comitato per i diritti del fanciullo

General comment no. 10 (2007), *Children's Rights in Juvenile Justice*, CRC/C/GC/10, 27 February 2007

Il Comitato per i diritti del fanciullo durante la sua 44^a sessione adotta il *General Comment* n. 10 con cui affronta la questione della giustizia minorile, ribadendo che la Convenzione sui diritti del fanciullo richiede che gli Stati Parte sviluppino e attuino una politica in materia di giustizia minorile onnicomprensiva e non limitata all'attuazione delle disposizioni contenute negli artt. 37 e 40, ma che tenga in considerazione i principi sanciti negli artt. 2, 3, 6 e 12 della Convenzione.

A tale proposito il Comitato identifica i principi cardine di tale politica nell'attuazione del principio di non discriminazione (art. 2), del principio del superiore interesse del fanciullo (art. 3), nel rispetto della vita, sopravvivenza e sviluppo (art. 6), nel rispetto del diritto all'ascolto (art. 12) e della dignità umana (art. 40 comma 1).

Obiettivo del General Comment è quello di incoraggiare gli Stati parte ad attuare una politica onnicomprensiva e inclusiva d'interventi mirati a prevenire il conflitto con la legge da parte di bambini e adolescenti e di supportare gli Statistiche anche attraverso il lavoro dello Interagency Panel on Juvenile Justice, istituito dal Consiglio economico e sociale con risoluzione del 1997 no. 30 e composto dai rappresentanti dell'Ufficio dell'alto commissariato per i diritti umani, l'UNICEF, l'Ufficio delle Nazioni unite per la droga e il crimine e le organizzazioni non governative operanti nel settore. Si mira, inoltre, a fornire indicazioni sulle caratteristiche essenziali di una tale politica, dedicando una particolare attenzione agli aspetti preventivi dei fenomeni di delinquenza minorile e all'introduzione di misure alternative alla detenzione, come risposta efficace, che consentano di evitare i procedimenti giudiziari.

A tale proposito s'identificano le caratteristiche salienti di una politica onnicomprensiva sulla giustizia minorile, sottolineando la necessità che questa comprenda: la prevenzione della delinquenza minorile; l'intervento non esclusivamente attraverso azioni giudiziarie, ma anche mediante forme alternative al processo; il mantenimento di un età minima per la responsabilità penale a un livello non troppo basso in modo tale da consentire l'attivazione di interventi non strettamente giuridici e destinati al recupero del bambino; la garanzia del giusto processo e il ricorso a misure detentive prima e dopo il procedimento giudiziario solo come *ultima ratio*.

Organizzazioni europee

Unione europea

Consiglio dell'Unione europea

Decisione del Consiglio del 12 febbraio 2007 che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico "Prevenzione e lotta contro la criminalità", quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà, pubblicata in GUCE L 58 del 24 febbraio 2007

Il Consiglio dell'Unione europea al fine di meglio tutelare la libertà e la sicurezza dei cittadini dalle attività criminose adotta una Decisione che per il periodo 2007 - 2013 istituisce il programma specifico "Prevenzione e lotta contro la criminalità", nell'ambito del programma dell'Unione Europea in materia di sicurezza e tutela delle libertà.

La Decisione contribuisce all'attuazione dell'obiettivo dell'Unione di fornire ai cittadini un livello elevato di protezione in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comune; obiettivo da raggiungere, attraverso la prevenzione e la repressione della criminalità, organizzata, soprattutto di carattere transfrontaliero.

Il programma, pur non occupandosi di attività di cooperazione giudiziaria, contribuisce a garantire la sicurezza, la tutela della libertà e della giustizia all'interno dell'Unione europea mediante la lotta contro la criminalità organizzata in particolare: il terrorismo, la tratta degli esseri umani e dei bambini in particolare, il traffico illecito di droga e d'armi, la corruzione e la frode. Nello specifico il programma concorrerà a promuovere e organizzare azioni di coordinamento, cooperazione tra le autorità di contrasto nazionali ed Europee, a incoraggiare, promuovere ed elaborare metodi e strumenti necessari per una strategia di prevenzione e lotta contro la criminalità e per il mantenimento della sicurezza, a promuovere ed elaborare le migliori prassi per il sostegno e la protezione dei testimoni e a promuovere ed elaborare le migliori procedure per la protezione delle vittime di reati.

Commissione europea

Decisione della Commissione del 12 aprile 2007 recante modifica della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione d'accendini fantasia, pubblicata in GUCE L. 99 del 14 aprile 2007

La Commissione il 12 aprile 2007 delibera nuovamente con riferimento alla commercializzazione di prodotti che per loro natura possono arrecare danno ai bambini, in particolare in quest'occasione affronta la commercializzazione di accendini fantasia modificando la Decisione 2006/502/CE della Commissione.

La Decisione richiede agli Stati membri di adottare le misure destinate ad assicurare l'immissione sul mercato esclusivamente d'accendini a prova di bambini e a proibire la commercializzazione di accendini fantasia.

La Commissione, sottolinea l'assenza di un atto comunitario permanente in materia di sicurezza degli accendini e la conseguente necessità di confermare la validità della decisione per ulteriori 12 mesi. Infatti, si ricorda che la decisione 2006/502/CE proibisce la commercializzazione di accendini non a prova di bambino e di accendini fantasia a decorrere dall'11 marzo 2007. Successivamente a tale data gli accendini non sicuri a prova di bambino e gli accendini fantasia possono tuttavia essere forniti ai consumatori fino all'esaurimento delle scorte.

Pertanto, dato che gli accendini non a prova di bambino e gli accendini fantasia rappresentano un serio rischio, la fornitura di simili accendini ai consumatori dovrebbe essere proibita e si richiede agli Stati membri di commercializzare esclusivamente accendini a prova di bambino a decorrere dall'11 marzo 2008 e contestualmente si proibisce la fornitura di accendini fantasia ai consumatori a decorrere dall'11 marzo 2008.

Gli Stati membri sono tenuti a confermarsi a quanto disposto dalla presente decisione entro l'11 maggio 2007.

Comitato delle regioni

Parere del Comitato delle regioni del 12 ottobre 2006 sul tema *La situazione dei minori stranieri non accompagnati - Il ruolo e le proposte degli enti locali e regionali*, pubblicato GUCE C 51 del 6 marzo 2007

Il Comitato delle regioni il 12 ottobre 2006 discute la questione relativa al ruolo degli enti locali e le loro proposte operative nel far fronte al fenomeno dei minori stranieri non accompagnati.

Si ricorda che in base a stime dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati i bambini migranti rappresentano il 50% della popolazione migrante, una cifra complessiva di 25 milioni e che i principali paesi dai quali provengono i minori stranieri non accompagnati verso l'Europa sono il Maghreb, l'Africa sub-sahariana e i paesi dell'Europa orientale.

Si constata l'assenza di dati esaustivi a livello di Unione europea sul fenomeno dei minori migranti non accompagnati in particolare a causa delle differenti tipologie di classificazione da parte delle autorità nazionali competenti in materia, che includono in alcuni casi i minori stranieri non accompagnati automaticamente tra i richiedenti asilo, in altri tra i migranti economici e in altri tra i minori in stato di abbandono.

Il Comitato ricorda che l'onere dell'assistenza ricade prevalentemente sugli enti locali e sulle regioni che affrontano il fenomeno in termini emergenziali, spesso a causa dell'assenza di una politica di riferimento, operando senza competenze specifiche in questo campo, senza una capacità giuridica che consenta loro di adottare decisioni in materia di ricongiungimento o rimpatrio assistito e senza una programmazione d'interventi, a scapito dell'efficacia e dell'utilità degli stessi, ma con un impiego di risorse assai rilevante.

A fronte di tale situazione, il Parere del Comitato rileva la necessità di realizzare interventi coerenti e programmi specifici attraverso la predisposizione di analisi statistiche attendibili tra i paesi dell'UE e l'elaborazione di un programma prioritario di intervento nei paesi di origine, che coinvolga in maniera attiva e costante gli enti locali e le Regioni responsabili della presa in carico dei minori.

Nella sostanza si richiede una presa di coscienza del fenomeno a nell'ambito dell'Unione europea mediante: la predisposizione di strumenti legislativi che riconoscano lo status di minore straniero non accompagnato, richiedente asilo e vittima di tratta con un approccio basato sui diritti e sulla protezione di questo. A tale proposito il Comitato delle Regioni sollecita tra le altre misure l'adozione: di procedure dedicate sulla rilevazione dell'età e dell'identità nel modo più preciso possibile; di misure concrete per evitare possibili frodi e abusi ai sistemi di protezione; di misure puntuali per l'individuazione del tutore; di disposizioni di riconoscimento dei diritti al compimento del diciottesimo anno d'età, e la definizione di procedure di indagine comuni al fine del ricongiungimento familiare.

Consiglio d'Europa

Assemblea parlamentare

Recommendation 1778 (2007), *Child victims: stamping out all forms of violence, exploitation and abuse*, adopted by the Assembly on 23 January 2007

L'Assemblea parlamentare il 23 gennaio 2007, attraverso l'adozione di una raccomandazione, adotta disposizioni a contrasto della violenza, dello sfruttamento e dell'abuso a danno di bambini e adolescenti.

La raccomandazione, nel fare riferimento alla Risoluzione 1530 (2007), richiede la ratifica degli strumenti internazionali in materia di protezione dei bambini, con l'obiettivo di darvi attuazione nel più breve tempo possibile ed introdurre le procedure di monitoraggio preposte.

L'Assemblea invita il Comitato dei Ministri a elaborare e applicare a livello nazionale procedure giuridiche e sociali così come previste dalla Risoluzione 1530 (2007), al fine di garantire la protezione dei bambini contro ogni forma di violenza, sfruttamento e abuso e allo stesso tempo incoraggia le autorità nazionali competenti a intervenire per la più ampia circolazione di informazioni e pareri in materia di prevenzione, identificazione e persecuzione dell'abuso tra adulti, bambini e adolescenti.

Si raccomanda l'adozione di piani d'azione supportati da adeguate risorse e si incoraggia la realizzazione di accordi di partenariato e collaborazione al livello nazionale, europeo e internazionale per l'attuazione di meccanismi appropriati ed efficaci per la protezione dei bambini e la creazione di un sistema centralizzato di registrazione delle violenze riscontrate e le vittime di queste, in modo tale da poter scoprire e smantellare qualsiasi rete organizzata di sfruttamento e attivare un sistema di giustizia penale efficace.

La raccomandazione richiede al Comitato de Ministri di adottare le misure necessarie al fine di ottimizzare e facilitare l'accesso da parte di bambini ed adolescenti agli strumenti a garanzia dei diritti loro riconosciuti dalle varie convenzioni del Consiglio d'Europa e in particolare dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo e dalla Carta sociale europea.

Resolution 1537 (2007), *A future for children infected with HIV/AIDS and Aids orphans*, adopted by the Assembly on 25 January 2007

L'Assemblea Parlamentare il 25 gennaio 2007 si occupa della condizione dei bambini affetti da HIV/AIDS che hanno perso entrambi i genitori a causa dell'AIDS oppure con genitori affetti da questa malattia. Mediante l'adozione di una risoluzione, ricorda che da ormai 25 anni l'umanità fa i conti con quest'epidemia e pone l'accento sulla crescente diffusione del problema tra la popolazione al di sotto dei 18 anni e la necessità di predisporre delle cure adeguate per i bambini i cui genitori sono vittime dell'AIDS.

Si richiede agli Stati membri di introdurre nelle loro politiche nazionali e internazionali contro l'AIDS e nelle campagne d'aiuto verso i paesi in via di sviluppo, un'attenzione particolare alla condizione dei bambini e degli adolescenti, tenendo sempre in considerazione tre elementi essenziali: il rispetto dei diritti del bambino e dell'interesse superiore del fanciullo²; l'ascolto dell'opinione del bambino nei processi decisionali che lo riguardano; il coinvolgimento di un personale specializzato nell'attuazione degli interventi destinati a questo destinati.

L'Assemblea Parlamentare individua le priorità di intervento, sottolineando l'importanza di garantire: l'accesso ad esami di laboratorio gratuiti per i soggetti al di sotto dei 18 anni; la prevenzione della trasmissione della malattia da madre a figlio, predisponendo controlli automatici a tutte le future madri; l'accesso gratuito ai trattamenti antiretrovirali per madri e bambini, la riduzione dei costi dei medicinali per adulti; la predisposizione di misure di prevenzione dell'abbandono dei bambini infetti e strutture appropriate per la presi in carico e la cura dei bambini più giovani; il supporto per i soggetti che iniziano e continuano il trattamento; il nutrimento appropriato per i bambini infetti (in particolare in Africa); il supporto psicologico e il trattamento delle infezioni che colpiscono i bambini vittime dell'HIV/AIDS; lo sviluppo della ricerca nell'ambito dei medicinali d'uso pediatrico per la cura dell'HIV/AIDS nei bambini infetti.

In conclusione si ricorda che ai bambini affetti da HIV/Aids va sempre e in ogni caso consentito l'esercizio del loro diritto all'educazione, senza alcuna discriminazione così come il diritto a non essere allontanato dalla comunità e dall'ambiente geografico d'appartenenza.

² Art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989.

Organismi istituzionali italiani

Parlamento italiano

Leggi

Legge 11 gennaio 2007, n. 1, *Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le Università*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2007, n. 10

La legge dell'11 gennaio è costituita da tre articoli che introducono modifiche di rilievo alla legge del 10 dicembre 1997³ in materia di riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Analizzando gli articoli di modifica, il primo riguarda l'ammissione all'esame di Stato, la commissione (con il ritorno alla commissione mista e cioè composta in parte da docenti interni e in parte da professori esterni) e la sede di esame, il giudizio di ammissione alla maturità e il superamento di tutti i debiti formativi degli ultimi due anni⁴. Il secondo articolo contiene una delega secondo cui il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge (quindi entro il 14 gennaio 2008), uno o più decreti legislativi finalizzati a:

- 1) realizzare, nell'ultimo anno di studi, dei percorsi di orientamento che permetteranno agli studenti di scegliere con maggiore consapevolezza il corso di laurea più idoneo alle loro caratteristiche e aspirazioni, con la partecipazione in aula anche di docenti universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- 2) potenziare il raccordo tra la scuola e le predette istituzioni di formazione postsecondaria;
- 3) valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso;
- 4) premiare l'eccellenza degli studenti con incentivi, anche di natura economica, finalizzati alla prosecuzione degli studi universitari o nell'ambito dell'istruzione e formazione tecnica superiore.

Legge 8 febbraio 2007, n. 9, *Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2007, n. 37

L'8 febbraio è stata approvata la legge con cui vengono introdotti interventi al fine di ridurre il disagio abitativo nei confronti di particolari categorie sociali soggette a procedure esecutive di sfratto. La legge dispone che siano sospese per otto mesi le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti a uso di abitazione, invece per gli inquilini di immobili dei cosiddetti "grandi proprietari" (assicurazioni, banche, istituti previdenziali) la sospensione durerà 18 mesi dall'entrata in vigore della legge. Sono esclusi dall'ambito di applicazione gli sfratti per morosità. La sospensione delle esecuzioni opera unicamente nei confronti di conduttori che abbiano specifici requisiti come il reddito familiare lordo inferiore a 27 mila euro; la mancanza di un'altra abitazione nella regione di residenza; essere o avere nel proprio nucleo familiare persone oltre i sessantacinque anni, ovvero portatori di handicap con invalidità superiore al 66%; infine, l'aver nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico. Il provvedimento si riferisce ai Comuni capoluoghi di Provincia, ai Comuni confinanti con oltre 10 mila abitanti e a quelli ad alta tensione abitativa.

Legge 19 febbraio 2007, n. 19, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2007, supplemento ordinario n. 53

Approvata il 20 ottobre 2005 dalla Conferenza generale dell'UNESCO, la *Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali* è stata ratificata dall'Italia il 31 gennaio e, con legge di ratifica del 19 febbraio, entrerà in vigore il 18 marzo. La legge è costituita da quattro articoli che contengono, oltre alla data di entrata in vigore, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e la

³ Legge 10 dicembre 1997, n. 425, *Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1997, n. 289.

⁴ Novità che entrerà in vigore solo a partire dall'anno scolastico 2008/2009.

quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione. Nel preambolo, la diversità culturale è definita come il comune patrimonio dell'umanità e, di conseguenza, bene prezioso al pari di altri beni economici: questo presupposto, che è al tempo stesso la principale finalità del documento approvato, è più volte ribadito nei 35 articoli della Convenzione. L'articolo 1 indica infatti come prioritario l'incoraggiamento al dialogo interculturale, la promozione del rispetto e della tolleranza di costumi e tradizioni diverse, il rafforzamento della cooperazione internazionale. L'art. 2 definisce i principi guida: presupposti necessari perché la diversità culturale sia protetta e promossa sono il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, il riconoscimento della pari dignità tra le culture di popoli diversi⁵, la consapevolezza che gli aspetti culturali dello sviluppo di un Paese o di un territorio sono ugualmente importanti rispetto a quelli economici, ma anche la necessità di incoraggiare la diversità linguistica - pur rispettando la madrelingua - a tutti i livelli di istruzione, ovunque possibile, e favorire l'apprendimento di diverse lingue a partire dall'infanzia. In base all'articolo 6, poi, gli Stati devono realizzare efficaci azioni di sostegno dell'economia culturale (specialmente delle industrie di "produzione" culturale no-profit) anche attraverso la sensibilizzazione dei mass media - soprattutto nelle reti televisive pubbliche - affinché diffondano effettivamente espressioni culturali differenti.

Legge 23 febbraio 2007, n. 15, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2007, n. 46

La legge del 23 febbraio, in attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006, istituisce, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 300/1999, l'Agenzia nazionale per i giovani, con sede a Roma. Nella legge di conversione le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal Presidente del consiglio dei ministri (o dal ministro delegato per le Politiche giovanili) e dal Ministro della solidarietà sociale e vengono trasferite all'Agenzia nazionale per i giovani le dotazioni finanziarie e di personale dell'Agenzia nazionale italiana gioventù, costituita presso il Ministero della solidarietà sociale, che viene di conseguenza soppressa. L'articolo 6 della legge indica che ai fini dell'attuazione dell'articolo in oggetto è autorizzata la spesa di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009⁶.

Legge 2 aprile 2007, n. 40, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2007, n. 77, supplemento ordinario n. 91.

Con l'approvazione definitiva al Senato, il 2 aprile diviene legge il decreto sulle liberalizzazioni contenente, all'art. 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale⁷. Con tale legge si provvede a: valorizzare gli istituti tecnici e professionali nell'ambito del sistema di istruzione secondaria e a finalizzarli al conseguimento del diploma con collegamenti stabili con il mondo del lavoro, con la formazione professionale, con l'università e la ricerca⁸; promuovere l'istituzione dei "poli tecnico-

⁵ È compito degli Stati che ratificano o aderiscono alla Convenzione, secondo gli articoli 5 e seguenti, adottare tutte le misure necessarie per rendere effettiva la promozione e la protezione delle diverse culture presenti nel territorio statale (soprattutto quelle minoritarie e indigene a rischio di estinzione) e per assicurare la diffusione, all'interno del proprio territorio, di culture di altre tradizioni e popoli.

⁶ L'articolo 6 della legge dispone che «al relativo onere si provvede, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, quanto a euro 300.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, quanto a euro 300.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328».

⁷ Con tale legge sono apportate modifiche al decreto legislativo 226/2005, sui nuovi ordinamenti della scuola secondaria superiore, applicativi della legge 53/2003 di riforma del sistema di istruzione. Tali ordinamenti avrebbero dovuto avviare, a partire dal 2007, il doppio canale in cui realizzare il diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale.

⁸ A tal fine la legge indica l'adozione di appositi regolamenti ministeriali per snellire il numero degli attuali indirizzi di studio degli istituti tecnici e professionali, per avere un monte ore di lezioni sostenibile dagli allievi, per prevedere più spazio per le attività di laboratorio, di tirocinio e di stage e per orientare meglio alle scelte universitarie e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.

professionali"⁹ finalizzati alla diffusione della cultura scientifica e tecnica e alle misure per lo sviluppo economico e produttivo mettendo in condizione le imprese di trovare giovani che abbiano qualifiche e diplomi tecnico-professionali e super periti. Inoltre vengono agevolate anche le scuole statali e le paritarie non profit che possono beneficiare delle agevolazioni delle fondazioni: infatti, a chi fa donazioni in favore delle istituzioni scolastiche finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa vengono riconosciute le stesse agevolazioni fiscali previste per le donazioni fatte alle fondazioni. Il raccordo organico tra i percorsi dell'istruzione tecnico-professionale e dell'istruzione e formazione professionale è favorito dalla predisposizione di linee guida - definite con il sistema delle Regioni e delle autonomie locali - con il conseguimento di qualifiche e diplomi che rispondano ai livelli essenziali delle prestazioni e siano spendibili su tutto il territorio nazionale.

Disegni di legge

DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI A GENNAIO-APRILE 2007

Senato della Repubblica

- S1266 *Disposizioni in materia di contributi finanziari alle istituzioni scolastiche*, presentato da Giuseppe Valditara (Alleanza nazionale) e altri il 24 gennaio
- S1280 *Istituzione del difensore civico dei minori*, presentato da Natale Ripamonti (Insieme con l'Unione Verdi - Comunisti italiani) il 26 gennaio
- S1287 *Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché al codice penale e al codice di procedura penale*, presentato da Magda Negri (Per le Autonomie) e altri il 30 gennaio
- S1303 *Istituzione della Commissione parlamentare per i diritti e pari opportunità*, presentato da Anna Maria Carloni (L'Ulivo) il 7 febbraio
- S1304 *Istituzione dell'Autorità garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, presentato da Tiziana Valpiana (Rifondazione Comunista - Sinistra Europea) e altri l'8 febbraio
- S1309 *Provvedimenti a sostegno della famiglia*, presentato da Mario Baldassarri (Alleanza nazionale) e altri l'8 febbraio
- S1306 *Legge quadro sulla famiglia*, presentato da Maria Burani Procaccini (Forza Italia) l'8 febbraio
- S1323 *Disposizioni in materia di accesso al futuro per le giovani generazioni*, presentato da Andrea Carmine De Simone (L'Ulivo) e altri il 14 febbraio
- S1333 *Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia secondo il metodo del quoziente familiare*, presentato da Luigi Bobba (L'Ulivo) il 16 febbraio
- S1339 *Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi*, presentato su iniziativa governativa il 20 febbraio
- S1344 *Nuove disposizioni in materia di affidamento condiviso*, presentato da Stefano Cusumano (Popolari UDEUR, Gruppo misto) e altri il 21 febbraio
- S1371 *Delega al Governo per l'emanazione di norme a tutela delle lavoratrici madri*, presentato da Ugo Martinat (Alleanza nazionale) e altri il 7 marzo
- S1384 *Istituzione di un Fondo internazionale per lo sviluppo sostenibile dei Paesi in via di sviluppo*, presentato da Natale Ripamonti (Insieme con l'Unione Verdi - Comunisti italiani) l'8 marzo

⁹ I poli, almeno uno per provincia, sono organismi di natura consortile formati dagli istituti tecnici e professionali, dalle strutture formative accreditate per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali spendibili a livello nazionale ed europeo, dagli istituti tecnici superiori che saranno istituiti come trasformazione degli attuali percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore postsecondaria non universitaria.

- S1387 *Divieto di indossare il velo negli istituti scolastici a garanzia del rispetto del principio di uguaglianza*, presentato da Laura Allegrini (Alleanza nazionale) e altri l'8 marzo
- S1379 *Interventi pubblici di promozione e sostegno della musica e della creatività giovanile*, presentato da Anna Maria Serafini (L'Ulivo) e altri l'8 marzo
- S1380 *Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, presentato da Antonio De Poli (Unione dei Democraticicristiani e di Centro) e altri l'8 marzo
- S1393 *Riforma delle scuole italiane all'estero e interventi per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero*, presentato da Maria Agostina Pellegatta (Insieme con l'Unione Verdi - Comunisti italiani) il 13 marzo
- S1395 *Delega al Governo per il superamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nuove modalità di ingresso e soggiorno del cittadino straniero extracomunitario sul territorio nazionale*, presentato da Manuela Palermi (Insieme con l'Unione Verdi - Comunisti italiani) e altri il 13 marzo
- S1397 *Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita*, presentato da Antonio Del Pennino (Democrazia cristiana - Partito repubblicano italiano - Indipendenti - Movimento per l'autonomia) e altri il 14 marzo
- S1399 *Nuove disposizioni in materia di affidamento condiviso*, presentato da Pietro Fuda (Partito democratico meridionale, Gruppo misto) il 14 marzo
- S1410 *Norme generali sullo stato giuridico degli insegnanti delle istituzioni scolastiche e formative*, presentato da Franco Asciutti (Forza Italia) e altri il 19 marzo
- S1413 *Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti*, presentato da Marcello De Angelis (Alleanza nazionale) e altri il 20 marzo
- S1424 *Norme sul trasporto di minori sui motoveicoli*, presentato da Romano Comincioli (Forza Italia) il 21 marzo
- S1417 *Istituzione della "Giornata nazionale della famiglia italiana"*, presentato da Mauro Cutrufo (Democrazia cristiana - Partito repubblicano italiano - Indipendenti - Movimento per l'autonomia) il 21 marzo
- S1432 *Modifiche in tema di separazione personale tra i coniugi, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio e successione ereditaria del coniuge*, presentato da Giuseppe Saro (Democrazia cristiana - Partito repubblicano italiano - Indipendenti - Movimento per l'autonomia) il 27 marzo
- S1443 *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna straniera immigrata presente in Italia*, presentato da Silvana Amati (L'Ulivo) e altri il 29 marzo
- S1459 *Disposizioni relative ai circoli cooperativi quali espressioni di cittadini associati per la gestione senza scopo di lucro di attività sociali e del tempo libero, rivolte in particolare ai giovani, agli anziani e alle categorie più deboli e svantaggiate*, presentato da Maria Agostina Pellegatta (Insieme con l'Unione Verdi - Comunisti italiani) e altri il 4 aprile
- S1463 *Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*, presentato da Erminia Mazzoni (Unione dei Democraticicristiani e di Centro) il 5 aprile
- S1479 *Delega al Governo per la riforma della disciplina delle attività educative di tempo pieno nella scuola primaria*, presentato da Albertina Soliani (L'Ulivo) il 17 aprile
- S1499 *Delega al Governo per l'estensione degli assegni familiari al lavoro autonomo e riduzione del costo del lavoro*, presentato da Giuseppe Scalera (L'Ulivo) il 18 aprile
- S1515 *Norme per la promozione del welfare familiare e generazionale*, presentato da Luigi Bobba (L'Ulivo) e altri il 19 aprile

Camera dei deputati

- C2122 *Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di integrazione degli immigrati*, presentato da Gino Capotosti (Popolari UDEUR) il 10 gennaio
- C2123 *Norme in materia di promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola primaria*, presentato da Gino Capotosti (Popolari UDEUR) il 10 gennaio
- C2130 *Disposizioni in materia di politiche giovanili*, presentato da Giorgia Meloni (Alleanza nazionale) e altri il 15 gennaio
- C2134 *Divieto di utilizzo di telefoni mobili in ambito scolastico*, presentato da Angelo Bonelli (Verdi) e altri il 16 gennaio
- C2148 *Disciplina del patto civile di solidarietà e norme in materia di tutela giuridica delle coppie di fatto e dei nuclei stabili di persone*, presentato da Paola Balducci (Verdi) il 19 gennaio
- C2149 *Disposizioni recanti agevolazioni fiscali e altri benefici per le famiglie numerose*, presentato da Antonio Palmieri (Forza Italia) e altri il 19 gennaio
- C2164 *Regolamentazione dell'uso del telefono cellulare nelle scuole di ogni ordine e grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione*, presentato da Alba Sasso (L'Ulivo) e altri il 24 gennaio
- C2169 *Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell'ambito della famiglia, per l'orientamento sessuale, l'identità di genere e ogni altra causa di discriminazione*, presentato su iniziativa governativa il 25 gennaio
- C2181 *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione delle donne e dei minori nelle comunità rom presenti in Italia*, presentato da Jole Santelli (Forza Italia) e altri il 29 gennaio
- C2192 *Divieto di indossare il velo negli istituti scolastici a garanzia del rispetto del principio di uguaglianza*, presentato da Daniela Garnerò Santanchè (Alleanza nazionale) e altri il 30 gennaio
- C2208 *Modifica all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il collocamento anticipato in quiescenza delle lavoratrici e dei lavoratori con figli affetti da handicap grave*, presentato da Antonio Satta (Popolari UDEUR) e altri il 1° febbraio
- C2219 *Modifica all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente l'adozione di minori da parte delle persone non coniugate*, presentato da Aleandro Longhi (L'Ulivo) il 6 febbraio
- C2230 *Interventi a favore delle gestanti e madri per garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati*, presentato dal Consiglio regionale Piemonte il 7 febbraio
- C2231 *Nuove disposizioni in materia di affidamento condiviso dei figli*, presentato da Carlo Costantini (Italia dei valori) e altri l'8 febbraio
- C2233 *Disposizioni per lo sviluppo dell'educazione sportiva nella scuola primaria*, presentato da Andrea Ronchi (Alleanza nazionale) e altri l'8 febbraio
- C2236 *Modifica all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di trattamento economico e normativo dei permessi biennali straordinari riconosciuti ai lavoratori con figli affetti da grave disabilità*, presentato da Katia Bellillo (Comunisti italiani) e altri l'8 febbraio
- C2243 *Disposizioni per la tutela dei minori dalla pubblicità*, presentato da Titti De Simone (Rifondazione comunista - Sinistra europea) e altri il 12 febbraio
- C2247 *Modifica all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di rapporto tra separazione dei coniugi e domanda di scioglimento del matrimonio*, presentato da Maurizio Turco (La rosa nel pugno) e altri il 13 febbraio
- C2257 *Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni volte alla promozione della cultura e dei valori costituzionali nella scuola italiana*, presentato da Anna Maria Cardano (Rifondazione comunista - Sinistra europea) il 14 febbraio

- C2278 *Modifica dell'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, per la semplificazione delle procedure di affidamento preadottivo nelle adozioni nazionali*, presentato da Francesco Proietti Cosimi (Alleanza nazionale) e altri il 19 febbraio
- C2279 *Istituzione della Commissione parlamentare per le pari opportunità tra uomo e donna*, presentato da Chiara Moroni (Forza Italia) il 19 febbraio
- C2284 *Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi*, presentato da Maurizio Paniz (Forza Italia) il 20 febbraio
- C2291 *Istituzione del Consiglio nazionale dei giovani*, presentato da Andrea Martella (L'Ulivo) e altri il 21 febbraio
- C2297 *Misure tributarie a sostegno della famiglia*, presentato da Pietro Armani (Alleanza nazionale) e altri il 22 febbraio
- C2296 *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per la semplificazione delle procedure per l'adozione di minori stranieri*, presentato da Francesco Proietti Cosimi (Alleanza nazionale) il 22 febbraio
- C2292 *Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti*, presentato da Valentina Aprea (Forza Italia) e altri il 22 febbraio
- C2305 *Norme in materia di sicurezza nelle istituzioni scolastiche*, presentato da Giuseppe Astore (Italia dei valori) il 28 febbraio
- C2310 *Istituzione della Festa nazionale della famiglia e del Premio nazionale della famiglia d'Italia*, presentato da Antonio Mazzocchi (Alleanza nazionale) il 1° marzo
- C2315 *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, in materia di lotta contro la pedofilia e di tutela del minore nel processo penale*, presentato da Giulia Bongiorno (Alleanza nazionale) e altri il 2 marzo
- C2328 *Modifica all'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di permesso retribuito in occasione della nascita di un figlio*, presentato da Orazio Antonio Licandro (Comunisti italiani) il 6 marzo
- C2329 *Modifiche all'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, agli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e all'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in materia di valutazione del comportamento degli studenti*, presentato da Lorenzo Cesa (Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro) e altri il 6 marzo
- C2339 *Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e altre disposizioni a sostegno della maternità, istituzione dell'indennità di genitore ed elevazione dell'età pensionabile delle donne*, presentato da Massimo Donadi (Italia dei valori) il 7 marzo
- C2338 *Agevolazioni fiscali a sostegno della famiglia*, presentato da Riccardo Pedrizzi (Alleanza nazionale) il 7 marzo
- C2342 *Nuove disposizioni in materia di affidamento condiviso dei figli*, presentato da Francesco Paolo Lucchese (Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro) l'8 marzo
- C2354 *Nuove norme in materia di parità scolastica*, presentato da Fabio Garagnani (Forza Italia) e altri il 13 marzo
- C2361 *Statuto dei diritti della famiglia e istituzione dell'Autorità garante dei diritti della famiglia*, presentato da Riccardo Pedrizzi (Alleanza nazionale) il 14 marzo
- C2367 *Disciplina dei consultori familiari a tutela e sostegno della famiglia, della maternità, dell'infanzia e dei giovani in età evolutiva e istituzione dell'Autorità nazionale per le politiche familiari*, presentato da Luisa Capitanio (Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro) il 14 marzo
- C2360 *Nuove disposizioni in materia di affidamento condiviso dei figli*, presentato da Riccardo Pedrizzi (Alleanza nazionale) il 14 marzo
- C2399 *Disposizioni concernenti i dirigenti scolastici*, presentato da Angela Napoli (Alleanza nazionale) il 15 marzo

- C2385 *Modifiche agli articoli 609 - bis e 609 - ter del codice penale in materia di violenza sessuale*, presentato da Angela Napoli (Alleanza nazionale) il 15 marzo
- C2388 *Disposizioni per l'assunzione di insegnanti di sostegno e per l'attuazione di agevolazioni in favore dei genitori, dei familiari e degli affidatari di persone con handicap*, presentato da Angela Napoli (Alleanza nazionale) il 15 marzo
- C2400 *Istituzione della vicedirigenza scolastica*, presentato da Angela Napoli (Alleanza nazionale) il 15 marzo
- C2398 *Istituzione del servizio ispettivo tecnico nazionale della scuola*, presentato da Angela Napoli (Alleanza nazionale) il 15 marzo
- C2401 *Disposizioni in materia di stato giuridico degli insegnanti e di rappresentanza sindacale nelle istituzioni scolastiche*, presentato da Angela Napoli (Alleanza nazionale) il 15 marzo
- C2402 *Disposizioni per il riconoscimento del servizio prestato dai docenti di educazione fisica, privi del titolo specifico, quale servizio di ruolo*, presentato da Angela Napoli (Alleanza nazionale) il 15 marzo
- C2393 *Inquadramento degli insegnanti di stenodattilografia e tecnico-pratici in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado nel ruolo dei docenti laureati di cui alla tabella C annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88*, presentato da Angela Napoli (Alleanza nazionale) il 15 marzo
- C2387 *Disposizioni fiscali in materia di tutela della maternità nell'ambito del lavoro autonomo e della libera professione*, presentato da Angela Napoli (Alleanza nazionale) il 15 marzo
- C2423 *Modifiche al codice civile in materia di affidamento condiviso dei figli*, presentato da Enrico La Loggia (Forza Italia) il 21 marzo
- C2425 *Disposizioni per la tutela del diritto allo studio dei bambini delle famiglie dello spettacolo viaggiante e del circo*, presentato da Enrico La Loggia (Forza Italia) il 21 marzo
- C2438 *Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dell'autismo e dei disturbi dello sviluppo e disposizioni per l'assistenza alle famiglie dei bambini affetti da queste malattie*, presentato da Teresio Delfino (Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro) il 22 marzo
- C2433 *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'accelerazione delle procedure di adozione e di affidamento preadottivo*, presentato da Francesco Maria Amoruso (Alleanza nazionale) il 22 marzo
- C2474 *Disposizioni in materia di difficoltà evolutive specifiche di apprendimento*, presentato da Anna Teresa Formisano (Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro) e altri il 29 marzo
- C2483 *Nuove disposizioni in materia di affidamento condiviso dei figli*, presentato da Katia Bellillo (Comunisti italiani) il 3 aprile
- C2507 *Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti*, presentato da Mariella Bocciardo (Forza Italia) il 5 aprile
- C2538 *Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi*, presentato da Luisa Capitanio (Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro) il 19 aprile
- C2547 *Nuove norme in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini stranieri in Italia e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni concernenti l'ingresso e il soggiorno dei cittadini stranieri in Italia*, presentato da Gennaro Migliore (Rifondazione comunista - Sinistra europea) il 24 aprile

DISEGNI DI LEGGE SULLA GIUSTIZIA PENALE MINORILE

Durante la XV legislatura sono presentate diverse proposte di legge che si inseriscono nel più ampio intervento dei problemi della giustizia minorile sia penale che civile. In ambito penale sono presentati otto disegni di legge di cui tre¹⁰ riguardanti l'istituto della mediazione giudiziaria nel procedimento penale minorile, tre¹¹ riguardanti l'imputabilità del minore, e due¹² finalizzati a limitare l'applicazione e gli effetti di alcune disposizioni specifiche per i minorenni.

Il primo gruppo di progetti trova la sua causa nella necessità di offrire, con un provvedimento di legge "leggero", una regolamentazione delle attività di mediazione nel processo penale a carico di imputati minorenni attraverso modifiche integrative alla normativa contenuta nel DPR n. 448/1988 dato che da più parti è stata auspicata l'introduzione di tale istituto anche nel nostro ordinamento giuridico¹³. In particolare, sia il disegno di legge presentato alla Camera il 27 luglio¹⁴ sia quello presentato il 22 settembre 2006¹⁵ prevedono, seppur con sfumature diverse¹⁶, che l'autorità giudiziaria disponga che si proceda all'attività di mediazione per il superamento del conflitto insorto tra l'autore e la persona offesa dal reato giungendo così, in caso di esito positivo della mediazione, a una sentenza di irrilevanza del fatto o di non luogo a procedere contro il minorenne autore del reato.

La differenza tra i due disegni di legge è, semmai, da cogliere nel fatto che il primo non prevede che la mediazione "sfoci" fisiologicamente nella conciliazione pecuniaria tra le parti, mentre il secondo stabilisce espressamente che la mediazione «è finalizzata a realizzare, altresì, la conciliazione sugli aspetti riparatori e risarcitori conseguenti al reato nei casi più gravi e quando comunque ciò risulti necessario per conseguire la finalità indicata».

Infine, è specificato in entrambi i progetti di legge che l'attività di mediazione in concreto è affidata ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia con l'ausilio dei servizi di assistenza degli enti locali, ma deve essere rilevato che il ddl C1449 prevede la possibilità che il giudice, sulla base di un progetto di mediazione, applichi la sospensione del processo con messa alla prova del minore prevista dall'art. 28 del DPR 448/1988 nel caso ritenga di dover valutare la personalità dell'imputato.

Per quanto concerne i disegni di legge presentati alle Camere che vertono sull'imputabilità dei minorenni è possibile cogliere un denominatore comune rappresentato dalla volontà di rendere più facile l'imputabilità penale dei soggetti che non hanno ancora compiuto 18 anni; infatti, nelle relazioni che li accompagnano, viene chiaramente specificato che i ddl vogliono essere la risposta al dilagare del fenomeno della criminalità minorile. In particolare il progetto di legge presentato dal deputato Volontè¹⁷

¹⁰ Ddl S262, Tiziana Valpiana (Rifondazione comunista - Sinistra europea), *Disciplina della mediazione giudiziaria nel procedimento minorile*, presentato il 5 maggio 2006; C1499 Mimmo Lucà (L'Ulivo) e altri, *Norme concernenti la mediazione penale nel processo minorile*; C1687, Gennaro Migliore (Rifondazione comunista - Sinistra europea) e altri, *Disciplina della mediazione giudiziaria nel procedimento minorile*.

¹¹ Ddl C75, Luca Volontè (Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro), *Nuove norme in materia di imputabilità del minore degli anni 18*; ddl C812, Giuseppe Consolo (Alleanza nazionale), *Nuove disposizioni penali riguardanti i minori*, presentato il 19 maggio 2006; S323, Alfredo Biondi (Forza Italia), *Nuove disposizioni in materia di responsabilità penale dei minori*.

¹² Ddl C2036, Aleandro Longhi (L'Ulivo) e altri, *Modifica all'articolo 23 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di arresto e custodia cautelare dei minori imputati di furto in abitazione e di scippo*; C1252, Maria Rosaria Carfagna (Forza Italia), *Disposizioni in materia di esclusione della sospensione del processo e della messa alla prova del minore in caso di reati di particolare gravità*.

¹³ Come viene evidenziato nella relazione introduttiva ai disegni di legge in analisi, la mediazione - intesa come processo di risoluzione dei conflitti applicato ai vari contesti (familiare, sociale e penale nell'ipotesi che il conflitto si configuri come reato) - è una realtà che, oltre a essere raccomandata da numerosi atti normativi internazionali (per tutti vedi la Convenzione sui diritti del fanciullo), rappresenta già una realtà giuridica dell'ordinamento francese e austriaco dove può determinare, qualora trovi applicazione, il blocco dell'azione penale a carico del minore sottoposto a processo penale.

¹⁴ C1449.

¹⁵ C1687.

¹⁶ Nel primo dei due progetti di legge non è richiesto il consenso delle parti perché possa essere disposto il ricorso alla mediazione mentre nel secondo, invece, è una condizione che deve ricorrere perché possa trovare applicazione tale istituto.

¹⁷ C75.

prevede che l'attuale regolamentazione dell'imputabilità per i soggetti che hanno compiuto quattordici anni ma non ancora diciotto permanga solo per i soggetti infrasedicenni, mentre per i minori degli anni diciotto ma maggiori degli anni sedici si applichino le disposizioni sull'imputabilità, che oggi sono riservate ai maggiorenni. Tale proposta, pertanto, conferma la non imputabilità per il minore degli anni quattordici ma assoggetta al regime previsto per i minori tra i quattordici e i diciotto anni solo i soggetti che si trovino al momento della commissione del reato a un'età compresa tra quattordici e sedici anni.

Il progetto di legge presentato dal deputato Consolo¹⁸ prevede l'abbassamento del limite d'età per l'imputazione da quattordici a dodici anni mentre quello presentato dal senatore Biondi¹⁹ prevede l'abbassamento di tale limite d'età dai quattordici ai tredici anni. Entrambi, poi, propongono che al minore imputabile e capace di intendere e di volere la pena sia diminuita solo se al momento in cui il fatto è stato commesso l'autore aveva un'età inferiore a sedici anni.

Gli ultimi progetti di legge analizzati, volti a limitare l'operatività di due disposizioni specifiche per i minorenni, sono i ddl C1252 e C2036. Il primo propone di escludere l'applicazione dell'art. 28 del DPR 448/1988 - che consente la sospensione del processo e l'affidamento del minore ai servizi minorili in collaborazione con i servizi socioassistenziali degli enti locali - per i minori che si siano resi colpevoli dei reati più gravi²⁰, mentre il secondo propone di introdurre all'art. 23 del DPR 448/1988 un rinvio che consenta l'arresto e la sottoposizione alla misura cautelare del carcere per i minori che siano sorpresi in flagranza di reato di furto in appartamento o di scippo non aggravato da altre circostanze.

Senato della repubblica

AULA

ATTIVITÀ ISPETTIVA

Affidamento

Interrogazione a risposta scritta presentata il 12 dicembre 2006 da Amedeo Ciccanti (Unione dei democraticicristiani e di centro), con la quale si chiede al Ministero degli affari esteri quali iniziative diplomatiche intenda adottare per impedire l'esecuzione del provvedimento del Tribunale per i minorenni delle Marche che con decreto n. 3755 del 17 novembre 2006 ha disposto il rientro di due minori in Belgio, in attuazione della sentenza del 3 ottobre 2006 del Tribunale di Mons (Belgio) che aveva stabilito il rimpatrio e l'affidamento al padre, pur in pendenza di un procedimento penale a carico di quest'ultimo per violenze sessuali nei confronti delle minorenni.

Risposta scritta del viceministro degli Affari esteri Franco Danieli

12 aprile 2007

Il Viceministro fa presente che allo stato attuale, tenuto conto della complicata vicenda processuale tuttora in corso, non è previsto per le minori il rimpatrio in Belgio e la riconsegna al padre. Evidenza, infatti, che il 12 dicembre 2006 la sezione competente della Corte d'appello di Ancona ha revocato il decreto n. 3755 del 17 novembre 2006 del Tribunale per i minorenni nella parte in cui dispone il rimpatrio e la riconsegna delle minori, affidandole ai servizi sociali. A quest'ultima decisione faceva seguito il 13 dicembre 2006 l'udienza del Tribunale per i minorenni delle Marche, in cui veniva rigettata la richiesta di sospensiva del decreto n. 3755 presentata dal pubblico ministero. Pertanto, visti i contrastanti provvedimenti emessi da diverse autorità giudiziarie, il Ministero della giustizia ha chiesto alla Corte d'appello di Ancona maggiori chiarificazioni in merito. La Corte d'appello ha asserito, su parere conforme della Procura generale, il difetto di competenza del Tribunale per i minorenni ai sensi della Convenzione de L'Aja e ha sostenuto la propria competenza - ai sensi del regolamento CEE n. 2201 del 27 novembre 2003 - in relazione alle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, emesse

¹⁸ C812.

¹⁹ S323.

²⁰ Si tratta dei reati di violenza sessuale, di omicidio e di associazione mafiosa, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione e di rapina nell'ipotesi di cui all'art 628 comma terzo n. 1 c.p.

dall'autorità belga. Ha affermato, inoltre, che esiste «un potere generale di sospensiva in ordine al provvedimento emesso dal Tribunale dei minorenni, fondato sul superiore interesse delle minori e sulla opportunità di approfondimenti che l'urgenza del caso richiedeva». Infine, ha sostenuto l'inesistenza del reato di sottrazione di minori a carico della madre e non ha ritenuto di deliberare la decisione del Tribunale di Mons poiché in conflitto con l'art. 23 lettera c) e d) del regolamento CEE summenzionato, il quale statuisce che le decisioni relative alla responsabilità genitoriale possono essere non riconosciute dallo Stato membro che è chiamato a eseguire il provvedimento emesso in contumacia e senza che sia stata ascoltata la parte che ritiene che la decisione sia lesiva della propria responsabilità genitoriale.

Minori e pubblicità

Interrogazione a risposta scritta presentata da Maurizio Eufemi (Unione dei democraticicristiani e di centro) il 31 maggio 2006, con cui si chiede ai ministri delle Comunicazioni e della Salute quali iniziative intendano adottare per impedire la trasmissione di immagini, filmati, servizi o trasmissioni a scopo pubblicitario che promuovano l'utilizzo o la somministrazione a bambini e adolescenti di psicofarmaci che, pur essendo autorizzati in altri Stati, sono in alcuni casi classificati dal Ministero della salute come sostanze stupefacenti. L'interrogante fa inoltre specifico riferimento a una nota trasmissione televisiva in cui sono stati mostrati gli effetti del metilfenidato (nome commerciale all'estero Ritalin®) e si sono esaltate le presunte virtù terapeutiche di tale sostanza, vietata in Italia.

Risposta del ministro delle Comunicazioni Paolo Gentiloni

1° marzo 2007

Il Ministro ricorda i risultati degli accertamenti condotti su questo episodio dall'Autorità garante per le comunicazioni. I risultati dell'indagine condotta dall'Autorità, evidenziano che nel corso della trasmissione è stato mostrato un filmato in cui si descrivevano gli effetti del metilfenidato e si intervistavano minori che raccontavano dei vantaggi e dell'uso diffuso di tale sostanza nella società americana. In studio il dibattito assicurava il contraddittorio, con la presenza di un esperto e la rappresentazione di posizioni diversificate. Inoltre, la trasmissione cominciava nella parte conclusiva della fascia oraria di televisione per tutti, godendo - in base alle vigenti disposizioni di legge - di una presunzione di esclusione (o di forte limitazione) della fruizione del programma da parte di telespettatori minori. Il taglio editoriale del programma esclude la destinazione al pubblico minorile, il che sembra evitare il potenziale nocimento allo sviluppo psichico, morale e fisico dei minori, anche in considerazione del fatto che non sembra potersi desumere una prospettazione elogiativa del farmaco in questione da parte della trasmissione. Il Ministro ricorda, infine, che l'Autorità ha escluso il carattere pubblicitario del servizio mandato in onda e del successivo dibattito in quanto non si ravvisa la sussistenza né dei requisiti richiesti dalla legge²¹ per la qualificazione del programma come pubblicitario (trasmissione a pagamento o dietro altro compenso, diffusione nell'esercizio di attività industriale, commerciale, professionale o artigianale, finalità promozionale della fornitura dietro compenso del bene presentato), né di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, di un sottostante rapporto di committenza fra il produttore e l'emittente che orienterebbe la comunicazione, apparentemente neutrale, a fini promozionali in rapporto al prodotto.

Camera dei deputati

AULA

ATTIVITÀ ISPETTIVA

Superiore interesse del minore

Interrogazione a risposta scritta presentata da Tommaso Pellegrino (Verdi) il 19 settembre 2006, con cui si chiede al Ministero delle politiche per la famiglia se non ritenga opportuno, nell'ambito dei rapporti con lo Stato della Bielorussia, condurre una verifica sull'episodio della minorenni bielorussa Maria, vittima di violenza nell'orfanotrofio bielorosso che la ospitava. Il deputato chiede, infatti, se la terapia di recupero

²¹ Testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177).

della minorenni, promossa dalle autorità bielorusse, sia coerente e rispettosa del principio del "superiore interesse del minore" previsto dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

Risposta scritta della sottosegretaria di Stato alla Solidarietà sociale Cristina De Luca

16 marzo 2007

In merito al caso della minorenni bielorussa Maria, la Sottosegretaria ricorda che ogni anno si registrano in Italia circa 27 mila ingressi per soggiorno temporaneo a scopo umanitario di minori bielorussi. Il Tribunale per i minorenni di Genova disponeva il 16 agosto l'affido temporaneo della minorenni per accertamenti sanitari fino al 9 settembre, data in cui i genitori non si presentavano e rifiutavano di informare le autorità sulla localizzazione della bambina. Il 29 settembre si concludeva la vicenda con il ritrovamento di Maria e la sua partenza per la capitale bielorussa. Nella sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di Genova del 7 settembre, il giudice chiedeva al Ministero degli affari esteri e al Dipartimento delle politiche per la famiglia, nonché alla Commissione per le adozioni internazionali, di informare periodicamente il Tribunale per i minorenni di Genova sulla prosecuzione del trattamento della minore e sull'adempimento delle norme della Convenzione de L'Aja ai fini della sua tutela. Due medici italiani, unitamente a un'équipe di specialisti bielorussi, seguivano la bambina nel programma di riabilitazione così come previsto dalla decisione del Tribunale per i minorenni di Genova. Si ricorda inoltre che il Comitato minori stranieri - organo interministeriale presieduto dal rappresentante del Ministero della solidarietà sociale - gestisce da tempo programmi solidaristici di accoglienza temporanea, nell'interesse superiore dei bambini bielorussi segnati dalle conseguenze della tragedia di Chernobyl. Recentemente, infine, il Ministro della solidarietà sociale ha manifestato al vice Primo ministro bielorosso, la volontà di superare le difficoltà insorte a seguito della vicenda di Cogoletto, con l'obiettivo di non compromettere le relazioni e i viaggi terapeutici di diverse migliaia di bambini.

Abuso di stupefacenti

Interrogazione a risposta scritta presentata da Pino Pisicchio (Italia dei valori) il 3 ottobre 2006, con cui il deputato chiede al Ministero della salute chiarimenti in merito alle misure che si intendono prendere per fronteggiare la diffusione delle cosiddette *smart drugs* e in particolare l'Ipomea Violacea, detta anche *Argyreia Nervosa*, sostanza psicotropa che ha portato alla morte di un ragazzo barese. I semi della pianta in questione, venduti in negozi con regolare licenza, contengono LSA, sostanza che produce un effetto di alterazione simile al potente allucinogeno LSD e tale da indurre nell'assuntore l'impressione di essere usciti dal proprio corpo, di guardarlo dall'esterno, di poter volare, causando un'alterazione spazio-temporale della realtà.

Risposta scritta del sottosegretario di Stato alla Salute Antonio Gaglione

23 aprile 2007

Il Ministero della salute precisa che la sostanza LSA è già inserita nell'elenco contenuto nella tabella I delle sostanze stupefacenti allegata al DPR 309/1990²², ma che non sono indicate in esso le singole piante e i semi contenenti il principio in questione. Nonostante ciò, anche a seguito degli episodi avversi provocati dall'ingestione di semi delle piante richiamate nell'interrogazione - in libera vendita negli esercizi commerciali - è stata inviata una prima richiesta di parere, il 18 marzo 2005, all'Istituto superiore di sanità (ISS, all'epoca organo competente per la procedura di aggiornamento delle tabelle). Secondo l'ISS non vi erano elementi sufficienti per esprimersi sulla presunta pericolosità per la salute pubblica. Il 13 giugno 2006, l'Agenzia italiana del farmaco ha inviato alla Direzione generale competente del Ministero della salute una segnalazione relativa a sospette reazioni avverse dopo ingestione di semi di *Argyreia nervosa*. A seguito di tale segnalazione, l'Ufficio centrale stupefacenti di questo Ministero ha ritenuto di dover riproporre la procedura di inserimento dei semi in tabella I, acquisendo il parere del Consiglio superiore di sanità (CSS). Il Ministero ricorda, infine, il parere riguardante una simile questione espresso dal CSS nella seduta del 28 aprile 2005, secondo cui «la presenza di stupefacenti non può essere ammessa in prodotti di libera vendita, dal momento che nessuna legge autorizza una soglia minima di tali sostanze».

²² Decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, *Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*.

Adozioni internazionali e soggiorni terapeutici

Interrogazione a risposta scritta presentata l'11 ottobre 2006 da Giorgia Meloni, nella quale si domanda al Ministro degli affari esteri, al Ministro della solidarietà sociale e al Ministro delle politiche per la famiglia se intendano: intraprendere iniziative in merito alle domande di adozione presentate da numerose famiglie italiane e bloccate dalle autorità bielorusse; sollecitare il Governo bielorusso a dare esecuzione al protocollo bilaterale del dicembre 2005; organizzare una missione in Bielorussia per aprire un dialogo con le autorità locali in modo da sbloccare l'attuale situazione di stasi.

Risposta scritta del sottosegretario di Stato agli Affari esteri Famiano Crucianelli

29 gennaio 2007

Il Sottosegretario fa presente che la questione delle relazioni con la Bielorussia si pone in un quadro di relazioni politiche molto complesse. Il Governo italiano, sin dalla primavera del 2005, ha tentato di sensibilizzare il Governo bielorusso sulle gravi conseguenze del blocco delle adozioni e dei soggiorni temporanei all'estero, invitandolo a giungere a soluzioni conformi a principi di umanità e giustizia e ad adoperarsi affinché le procedure di adozione avviate prima del 2004 potessero essere concluse rapidamente nell'interesse dei minori. Con la firma del protocollo d'intesa - sottoscritto a Minsk il 12 dicembre 2005 dalla Commissione per le adozioni internazionali, dal Ministero degli affari esteri italiano e dal Ministero dell'istruzione della Bielorussia - si fissava al 1° marzo 2006 il termine per il riesame e la definizione delle domande giacenti; tuttavia la scadenza non è stata rispettata per motivi burocratici sollevati dalle autorità bielorusse, sebbene il Ministero degli affari esteri le abbia sollecitate per dare attuazione alle intese sottoscritte. Il Sottosegretario, inoltre, riferisce che il riesame delle richieste di adozione giacenti si è concluso solo recentemente con l'accoglimento di 32 casi su un totale di 154 pratiche di adozione. Al fine di trovare una soluzione per le adozioni rimaste in sospeso e di risolvere i problemi attinenti ai soggiorni terapeutici, il Ministero per le politiche della famiglia, il Ministero degli affari sociali e la Commissione per le adozioni internazionali hanno concordato di effettuare una nuova missione italiana a Minsk. In conclusione, il Ministero degli affari esteri esprime preoccupazione per l'atteggiamento delle autorità bielorusse augurandosi una soluzione del problema tenendo in dovuta considerazione il superiore interesse dei minori.

Minori rifugiati

Interrogazione a risposta scritta presentata da Antonio Rusconi (L'Ulivo) il 20 settembre 2006, in cui si domanda al ministro dell'Interno, al ministro degli Affari esteri, al ministro delle Politiche per la famiglia, al ministro della Solidarietà sociale e al ministro della Salute quali misure intendano adottare per regolarizzare la situazione dei minori ruandesi che il Governo, durante la guerra civile in Ruanda, ha autorizzato all'ingresso in Italia. Il gruppo missionario che si era occupato del trasporto non aveva potuto raccogliere né i certificati di nascita né i documenti d'identità di questo gruppo di minori, con la conseguenza che a tutt'oggi essi non godono del diritto di espatrio, dell'esenzione dalle spese sanitarie non urgenti, degli emolumenti e delle facilitazioni riconosciute ai portatori di handicap, nonostante alcuni di essi siano stati ritenuti invalidi civili dalle competenti commissioni territoriali. Inoltre, è loro precluso l'accesso alla procedura di adozione, l'espatrio a fini scolastici e la possibilità di ottenere la carta di soggiorno.

Risposta scritta della sottosegretaria di Stato all'Interno Marcella Lucidi

11 aprile 2007

La Sottosegretaria ricorda come, nel corso della guerra civile scoppiata in Ruanda nel 1994, sia stato accolto in Italia un gruppo di circa 165 minori a titolo di misura di protezione umanitaria temporanea, della cui assistenza si sono occupati, a livello nazionale, i ministeri dell'Interno e della Giustizia, supportati a livello locale da alcuni Comuni. Allo stato attuale, risultano ancora due minori collocati in affidamento familiare, perfettamente integrati nel tessuto sociale. La Sottosegretaria ricorda che i minori in possesso di permesso di soggiorno per affidamento, hanno diritto all'iscrizione al servizio sanitario nazionale e alla relativa assistenza sanitaria. Risulta invece essere ancora difficoltoso il recupero della documentazione anagrafica citata ma, per coloro tuttora minorenni, il Ministero degli affari esteri ha dichiarato di ritenere opportuno procedere all'applicazione delle misure previste per i minori abbandonati di nazionalità italiana che si trovino in condizioni analoghe. La Sottosegretaria, infine, riguardo all'ottenimento della cittadinanza precisa che ai soggetti in possesso dello status di rifugiato è sufficiente dimostrare di risiedere legalmente nel territorio dello Stato da almeno cinque anni e che, in luogo della

documentazione anagrafica ufficiale, è sufficiente presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Tratta di minori

Interrogazione a risposta scritta presentata l'11 dicembre 2006 da Mauro Del Bue (Democrazia cristiana per le autonomie - Partito socialista - Nuovo PSI), con cui si chiedono al Governo chiarimenti in merito alla mancata ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione ONU sulla criminalità organizzata transnazionale, dedicato precipuamente alla lotta alla tratta di esseri umani in particolare di donne e minori.

Risponde il sottosegretario di Stato agli Affari esteri Gianni Vernetti

26 febbraio 2007

Il Protocollo richiamato è il risultato dei lavori della Conferenza tenutasi a Palermo dal 12 al 15 dicembre 2000, durante la quale sono stati aperti alla firma degli Stati membri la Convenzione delle Nazioni unite contro la criminalità organizzata transnazionale, nonché il secondo Protocollo addizionale per prevenire, sopprimere e punire il traffico di persone, specialmente donne e minori. Il Protocollo oggetto dell'interrogazione prevede importanti e innovative misure per la criminalizzazione del fenomeno, la protezione delle vittime e la collaborazione interstatale nelle attività di contrasto. La ratifica dei citati strumenti internazionali da parte dell'Italia è stata formalizzata al Segretariato delle Nazioni unite il 28 luglio 2006, al termine del relativo *iter*²³; l'Italia quindi, ai sensi delle disposizioni previste dai succitati strumenti internazionali, è parte di questi a partire dal 1° settembre 2006.

Violenza nelle scuole

Interrogazione a risposta scritta presentata da Oliviero Diliberto (Comunisti italiani) il 27 novembre 2006, con cui il deputato chiede al ministro dell'Interno e al ministro della Pubblica istruzione quali iniziative intendano porre in atto per limitare e contrastare la presenza di organizzazioni studentesche neofasciste all'interno del mondo della scuola secondaria. Il deputato ricorda come, nel corso dell'elezione dei rappresentanti della Consulta provinciale degli studenti di Roma, un gruppo di circa quaranta giovani neofascisti abbia minacciato e aggredito alcuni degli studenti riuniti presso l'Istituto tecnico Galilei. In particolare il deputato, oltre a indicare episodi analoghi avvenuti in altre parti d'Italia, richiama l'attenzione sull'aggressione subita da una studentessa subito dopo il suo intervento in assemblea.

Risposta scritta del viceministro all'Interno Marco Minniti

26 febbraio 2007

Il Viceministro risponde innanzitutto in relazione allo specifico episodio di violenza occorso alla studentessa sedicenne aggredita, la quale - dopo aver ricevuto le cure mediche opportune - ha sporto formale querela innescando l'avvio delle indagini necessarie a identificare la responsabilità e ad accertare i fatti accaduti. Con riferimento alla richiesta di chiarimenti circa le iniziative prese per arginare analoghi fenomeni di violenza nelle scuole, il rappresentante del Governo ricorda che sia il Ministero della pubblica istruzione sia il Ministero dell'interno si sono attivati da tempo in tale direzione. Il primo ha raccomandato ai competenti uffici scolastici territoriali la massima vigilanza e controllo per l'ordinato e regolare svolgimento delle elezioni studentesche e della prima assemblea di insediamento della consulta, anche allo scopo di evitare qualsiasi forma di strumentalizzazione politica. Le autorità di pubblica sicurezza hanno invece intrapreso iniziative volte ad assicurare il regolare svolgimento delle attività democratiche studentesche e, in parallelo, azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di devianza e criminalità minorile che, pur originandosi in ambienti e contesti sociali diversi, talora si manifestano anche all'interno del mondo studentesco.

²³ Legge 16 marzo 2006, n. 146, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001*, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 2006, n. 85, supplemento ordinario n. 91.

Governo italiano

Consiglio dei ministri

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

DLGS 8 gennaio 2007, n. 3, *Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo*, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 2007, n. 24

Con decreto legislativo dell'8 gennaio, il Parlamento recepisce la direttiva del Consiglio dell'UE del 25 novembre 2003²⁴ concernente lo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, adeguandosi così alle disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'UE e in particolare alla normativa UE 2004. Il fine della direttiva e, dunque, del decreto è quello di avvicinare lo status giuridico dei cittadini dei Paesi terzi a quello dei cittadini dei Paesi membri e di riconoscere alle persone che soggiornano regolarmente in uno Stato membro tutta una serie di diritti uniformi e quanto più simili a quelli di cui beneficiano i cittadini dell'UE (per esempio il diritto a ottenere la residenza, a ricevere un'istruzione, a esercitare un'attività lavorativa) rispetto agli altri extracomunitari con regolare permesso di soggiorno. I requisiti per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo sono di avere risieduto ininterrottamente in uno Stato membro per almeno cinque anni, di disporre di un reddito sufficiente e di un'assicurazione di malattia. La condizione importante che lo status garantisce a chi ne è in possesso è una maggiore tutela contro l'allontanamento rispetto agli altri cittadini di Paesi terzi che non si trovano in questa condizione²⁵. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.

DLGS 8 gennaio 2007, n. 5, *Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare*, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 2007, n. 25

Con decreto legislativo dell'8 gennaio, si dà attuazione alla direttiva dell'UE relativa al ricongiungimento familiare²⁶. Lo scopo del decreto che recepisce la direttiva è quello di stabilire le condizioni per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di Paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio italiano. Le modifiche al testo unico sull'immigrazione²⁷ nella parte relativa ai ricongiungimenti familiari riguardano vari aspetti: la richiesta di ricongiungimento può essere respinta solo per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato italiano (o di un Paese con il quale l'Italia abbia firmato accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne); in caso di rifiuto o di revoca del rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che abbia chiesto il ricongiungimento, è previsto che siano considerati i vincoli familiari e la durata del soggiorno nel territorio nazionale. In particolare, nel caso di figli minori non è più prevista la condizione di familiari "a carico" perché considerata implicita, mentre per il ricongiungimento dei genitori viene eliminata la necessità dell'esistenza di altri figli nel Paese di origine, limitandosi a richiedere soltanto la mancanza di un adeguato sostegno familiare. In caso di ricongiungimento con figli d'età inferiore ai 14 anni non è mai richiesto un reddito superiore al doppio dell'importo dell'assegno sociale. Tra le altre modifiche troviamo quella per cui chi entra in Italia con un permesso di soggiorno "per assistenza di minore", può svolgere un'attività lavorativa e la nuova disciplina sui rifugiati che dispone che se a richiedere il ricongiungimento familiare è un rifugiato²⁸ non viene richiesta la dimostrazione della disponibilità di un alloggio né dei requisiti economici necessari negli altri casi (come previsto dalla disciplina vigente). Nel caso di rifugiati

²⁴ Direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, pubblicata in GUCE L 16/44 del 23 gennaio 2004.

²⁵ Nella direttiva, all'art. 13.1 si legge che «gli Stati membri possono decidere di allontanare il residente di lungo periodo esclusivamente se il suo comportamento personale costituisce una minaccia attuale e sufficientemente grave per l'ordine pubblico e la sicurezza interna e che leda uno degli interessi fondamentali della collettività».

²⁶ Direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare, pubblicata in GUCE L 251/12 del 3 ottobre 2003.

²⁷ DLGS 25 luglio 1998, n. 286, *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*.

²⁸ La domanda di ricongiungimento presentata da un rifugiato non può essere rigettata esclusivamente per l'assenza di documenti circa il vincolo familiare.

minori non accompagnati è consentito l'ingresso, per ricongiungimento, di ascendenti diretti di primo grado, senza limitazioni.

DLGS 6 febbraio 2007, n. 30, Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2007, n. 72

Il Consiglio dei ministri approva il 6 febbraio il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'UE e loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. La direttiva raccoglie in un unico testo il complesso *corpus* legislativo esistente nel settore del diritto d'ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'UE nel territorio degli Stati membri che era disciplinato da due regolamenti e nove direttive. Con il decreto si disciplinano le modalità d'esercizio del diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'UE e dei loro familiari e si regola il diritto di soggiorno permanente e le restrizioni ai diritti sopra menzionati per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Il diritto di soggiorno fino a tre mesi è riconosciuto a tutti «i cittadini dell'UE, senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza»²⁹. I familiari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, beneficiano dello stesso diritto del cittadino che accompagnano. Il soggiorno superiore a tre mesi è sottoposto ad alcune condizioni, quali l'esercizio di un'attività in qualità di lavoratore subordinato o autonomo o il disporre di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione sanitaria al fine di non divenire un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il soggiorno. Anche gli studenti possono accedere per periodi superiori a tre mesi, provando di disporre di risorse sufficienti e di un'assicurazione sanitaria. Infine, il familiare di un cittadino facente parte di una delle categorie sopra citate ha anch'esso diritto a un soggiorno superiore ai tre mesi. Il diritto di soggiorno permanente, invece, si acquisisce automaticamente dopo aver risieduto legalmente nel territorio di uno Stato membro ininterrottamente per cinque anni e la stessa disposizione si applica ai familiari che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro e hanno risieduto cinque anni assieme all'interessato. Tutti i cittadini dell'UE titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, così come i loro familiari, godono di pari trattamento rispetto ai cittadini nazionali. Il cittadino dell'UE o un suo familiare possono essere allontanati dal territorio dello Stato membro per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o sanità pubblica. In nessun caso la decisione può essere dettata da ragioni economiche. Tutti i provvedimenti relativi alla libertà di circolazione e di soggiorno devono rispettare il principio della proporzionalità e basarsi esclusivamente sul comportamento personale dell'interessato. L'esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare tali misure. In ogni caso, prima di adottare un provvedimento di espulsione dal territorio, lo Stato membro deve valutare diversi elementi, fra cui la durata della residenza nel territorio, l'età del soggetto, il suo stato di salute, la sua situazione familiare e il grado di integrazione sociale nello Stato che lo ha accolto così come i suoi legami con lo Stato d'origine. Solo in casi eccezionali, per motivi imperativi di pubblica sicurezza, un cittadino dell'UE che abbia soggiornato nei dieci anni precedenti nello Stato ospitante o che sia minorenne può essere oggetto di una decisione di allontanamento.

Ddl Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi

L'8 febbraio il Consiglio dei ministri approva, su proposta del Ministro per i diritti e le pari opportunità e del Ministro delle politiche per la famiglia, il disegno di legge relativo ai diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi, denominato "DICO". Il testo, rispettoso dei dettami degli articoli 2 e 3 della Costituzione, chiarisce i diritti e i doveri delle persone che, indipendentemente dal sesso, abbiano dato vita a convivenze stabili, fondate su vincoli affettivi, solidaristici e di reciproca assistenza. Restano quindi esclusi i legami di parentela, affinità, adozione e simili e le coabitazioni in forza di un rapporto di lavoro. La convivenza deve essere provata presentando la documentazione anagrafica conforme «agli articoli 4, 13, comma 1, lettera b), 21 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, secondo le modalità stabilite nel medesimo decreto per l'iscrizione, il mutamento o la cancellazione». Dalla norma si evince che il presupposto necessario e sufficiente è la situazione di fatto del convivere e non un patto fra conviventi o altro elemento di natura consensuale, come accade per esempio per i PACS francesi e gli istituti consimili attualmente presenti in Europa. La caratteristica principale dei sistemi

²⁹ Articolo 6 del DLGS 30/2007.

previsti oltralpe è quella di essere atti negoziali a contenuto prevalentemente patrimoniale, costitutivi di un vero e proprio status personale, validi solo se oggetto di una dichiarazione congiunta in forma scritta e presentata al cancelliere del tribunale. Il sistema proposto, invece, non prevede alcun atto di tipo negoziale da parte dei conviventi e non è prevista alcuna forma di registrazione: la tutela discende dalla situazione di fatto. Il disegno di legge distingue due tipologie di diritti esercitabili, per cui alcuni (assistenza in caso di malattia o ricovero del convivente; possibilità di decidere in materia di assistenza sanitaria; riduzione fiscale in caso di successione testamentaria) sono immediatamente esercitabili, mentre altri (la successione legittima, le agevolazioni in materia di lavoro o la possibilità di subentro nel contratto di locazione in caso di morte o di cessazione della convivenza) sono subordinati al decorso di un periodo minimo di convivenza. Fra i doveri si prevede un obbligo di assistenza e solidarietà morale e materiale in favore del convivente e l'obbligo di prestare gli alimenti al convivente che versi in stato di bisogno qualora la convivenza sia durata almeno tre anni.

Ddl Modifiche alla disciplina in materia di filiazione

Il 16 marzo il Consiglio dei ministri approva, su proposta del Ministro delle politiche per la famiglia, del Ministro della giustizia e del Ministro per i diritti e le pari opportunità, un disegno di legge che conferisce al Governo la delega a eliminare dall'ordinamento giuridico ogni discriminazione ancora esistente in materia di filiazione. La delega consentirà all'Italia di adeguare il proprio ordinamento agli standard giuridici internazionali, fissati dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo³⁰, dalla Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali³¹, dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli³² e dai numerosi regolamenti comunitari. Il disegno di legge riscrive diversi articoli del codice civile con il preciso scopo di equiparare i figli "legittimi" ai figli fino a oggi definiti "naturali". L'articolo 315 cc viene riscritto e seguito dal nuovo articolo 315-bis, secondo cui «Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico. Le disposizioni in tema di filiazione si applicano a tutti i figli senza distinzioni, salvo che si tratti di disposizioni specificamente riferite ai figli nati nel matrimonio o fuori del matrimonio». Il disegno di legge si occupa, inoltre, della riforma dell'istituto della parentela, eliminando ogni ipotesi escludente il legame di parentela tra figlio riconosciuto nato fuori dal matrimonio e parenti del genitore. Conseguentemente si prevede l'abrogazione dell'istituto della legittimazione per susseguente matrimonio o per provvedimento del giudice, divenuto inutile alla luce della logica dell'intero provvedimento.

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Commissione per le adozioni internazionali

Il 16 marzo, il Consiglio dei ministri approva, su proposta del Ministro delle politiche per la famiglia, uno schema di regolamento per il riordino della composizione e delle funzioni della Commissione per le adozioni internazionali. La Commissione, che opera presso la presidenza del Consiglio, è l'organismo di riferimento in materia di adozioni internazionali previsto dalla Convenzione de L'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale³³. La presidenza della Commissione, conformemente a quanto previsto dagli altri Paesi europei, viene attribuita al Ministro delle politiche per la famiglia che in questa veste svolge funzioni di rappresentanza, coordina e vigila sulle attività e sul funzionamento della Commissione, ed è tenuto a inviare al Parlamento una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali e sull'implementazione della Convenzione de L'Aja o degli accordi bilaterali stipulati dall'Italia con i Paesi che non fanno parte della citata convenzione. Per quanto riguarda la composizione della Commissione, oltre alla figura del vicepresidente, entrano a farne parte tre esperti di comprovata esperienza nel settore delle adozioni internazionali e tre rappresentanti delle associazioni nazionali che non potranno più essere membri degli enti autorizzati dalla Commissione stessa. I compiti di vigilanza e consultazione della Commissione sono ampliati, potendo ora accogliere ed esaminare segnalazioni e istanze da parte di tribunali, enti autorizzati, associazioni o singole coppie. Gli enti autorizzati sono tenuti a comunicare mensilmente gli incarichi ricevuti dagli aspiranti, rendendo più

³⁰ Convenzione approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 20 novembre 1989.

³¹ Convenzione firmata a Roma il 4 novembre 1950 sotto l'egida del Consiglio d'Europa.

³² Convenzione adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996.

³³ Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993.

trasparente ed efficace il monitoraggio e la vigilanza. Si innova anche il catalogo di sanzioni irrogabili da parte della Commissione, per cui alla sospensione e alla revoca dell'autorizzazione a operare si aggiungono la "censura" (qualora siano rilevate irregolarità commesse dall'ente), la "prescrizione" (con cui la Commissione chiede all'ente di adeguare alle disposizioni normative le proprie procedure) e la "limitazione" del raggio d'azione dell'ente, sia in termini di assunzione di incarichi, sia in termini di estensione territoriale, in ambito nazionale o internazionale.

Presidenza del consiglio dei ministri -
Dipartimento delle politiche per la famiglia

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Minori stranieri

Il 21 febbraio il Ministero delle politiche per la famiglia e il Ministero dell'interno firmano la direttiva congiunta relativa all'eliminazione del permesso di soggiorno per minori stranieri adottati o affidati a scopo di adozione. Tenendo conto della procedura esistente in seno alla Commissione adozioni internazionali, secondo cui con l'adozione si autorizza il minore straniero adottato all'ingresso e alla residenza permanente nel territorio italiano, i due ministeri hanno ritenuto un inutile duplicato il successivo permesso di soggiorno che i genitori adottivi erano in precedenza tenuti a richiedere.

Presidenza del consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Cooperazione fra Italia e Algeria

Il 21 gennaio viene firmato ad Algeri il memorandum d'intesa fra il Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive italiano e il Ministero per le politiche giovanili algerino, con cui il nostro Paese ha stabilito un rapporto di collaborazione e partenariato bilaterale nella promozione di politiche e attività a favore dei giovani. In particolare i due Paesi si impegnano a sviluppare programmi di scambio fra studenti, a organizzare incontri e a incentivare il dialogo fra organizzazioni non governative dei due Paesi. Si vuole inoltre sviluppare il turismo giovanile e gli scambi di studenti durante le vacanze, promuovere la partecipazione ai festival della gioventù, a conferenze, mostre, incontri ed eventi sportivi.

Cooperazione tra Italia e Spagna

Il 20 febbraio viene firmato a Ibiza un accordo di cooperazione tecnica fra Italia e Spagna in materia di politiche giovanili. Con tale accordo, i due Paesi si impegnano a organizzare riunioni tecniche di valutazione dell'attuazione del Patto europeo per la gioventù³⁴ e a favorire lo scambio di buone pratiche nella promozione delle pari opportunità dei giovani nella società. La cooperazione bilaterale interesserà anche l'attività dei comitati nazionali impegnati nell'attuazione della campagna del Consiglio d'Europa *Tutti diversi, tutti uguali - All different, all equal*, a cui l'Italia parteciperà anche con la Consulta giovanile per il pluralismo religioso e culturale.

³⁴ Unione europea, Brussels, 23 February 2005, *Council conclusions on Youth in the framework of the Mid-Term Review of the Lisbon Strategy*.

Ministero delle comunicazioni

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

Lotta alla pedopornografia

Il Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, emana, in data 8 gennaio, un decreto³⁵ recante norme e misure di contrasto contro la pedopornografia via Internet. Con il decreto il Ministero indica ai fornitori di connettività quali strumenti tecnici adottare per consentire il blocco dei siti ritenuti pericolosi e segnalati dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia. I fornitori, dietro segnalazioni ricevute e scambiate con il Centro nazionale nel rispetto della tutela della riservatezza e della segretezza, devono adottare misure tecniche di filtraggio che vanno da un livello minimo di blocco del nome a dominio fino al blocco dell'indirizzo Ip, ove segnalato in via esclusiva. Il filtro deve garantire l'impossibilità di accedere e di apportare modifiche non autorizzate all'elenco dei siti inibiti, permettere l'inibizione dei siti segnalati indipendentemente dalla codifica dei caratteri utilizzata e deve escludere che i fornitori di connettività alla rete Internet siano autorizzati, ai fini del presente decreto e salvo i casi espressamente previsti dalle leggi vigenti, al trattamento dei dati relativi agli accessi effettuati dai singoli utenti. Viene infine previsto un meccanismo di implementazione delle misure sopra elencate, costituito dal Ministero delle comunicazioni, dalla Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e dal Ministero dell'interno - Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia. Le riunioni semestrali dovranno verificare i risultati raggiunti, le tecnologie adottate e la loro congruenza con gli scopi del decreto e della legge contro la pedopornografia e lo sfruttamento sessuale dei bambini³⁶.

Ministero della giustizia

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Mediazione penale minorile

Il 10 gennaio 2007 è stato rinnovato il protocollo d'intesa tra il Centro per la giustizia minorile di Venezia e l'Istituto don Calabria - Comunità San Benedetto di Verona, per la prosecuzione per l'anno 2007 delle attività di mediazione penale minorile e per la formazione di nuovi mediatori. Durante il precedente anno di sperimentazione, il centro di mediazione penale ha avviato 15 percorsi di mediazione. Il nuovo protocollo d'intesa interessa le Province di Verona e Vicenza ed è senza oneri per l'Amministrazione.

IPM e scuola

Il 1° febbraio 2007 viene attivato, per il terzo anno consecutivo, il progetto *Caro amico ti scrivo*, ideato e organizzato dagli insegnanti della scuola dell'Istituto penale minorile di Bologna, avente lo scopo di rendere possibile l'incontro fra i ragazzi detenuti e gli studenti delle scuole secondarie superiori del circondario bolognese. Il progetto consolida la rete creata fra l'Istituto penale minorile, l'Istituto comprensivo n. 1 e l'Istituto Salvemini di Casalecchio, ove alla costante corrispondenza fra gli studenti delle scuole si è ora aggiunta la possibilità per i ragazzi di incontrarsi e raccontarsi. L'obiettivo educativo del progetto è duplice: dare ai ragazzi dell'IPM, a volte poco motivati per lo stato di detenzione, uno stimolo a scrivere e a confrontarsi con i coetanei, oltre alla possibilità di riflettere sugli errori commessi. I ragazzi delle scuole superiori che partecipano al progetto hanno da parte loro la possibilità di approfondire situazioni e problematiche che non conoscono a fondo e di modificare le proprie convinzioni, superando spesso stereotipi e pregiudizi.

³⁵ Ministero delle comunicazioni decreto 8 gennaio 2007 - *Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia*, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 29 gennaio 2007, n. 23.

³⁶ Legge 6 febbraio 2006, n. 38, *Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 2006, n. 38.

Minori rom

Il 9 marzo apre l'Ufficio rom di Palermo, punto di ascolto e di accoglimento delle richieste e dei bisogni della comunità rom presente nella zona. La funzione dell'Ufficio sarà la costituzione di una mappa dei servizi attivati dalle istituzioni, dal volontariato e dal privato sociale in grado di rispondere alle necessità e alle esigenze dei Rom. Il Comune di Palermo ha affidato la gestione dell'Ufficio rom all'associazione di promozione sociale ARCI Sicilia, mentre la presenza dell'Ufficio del servizio sociale per i minori (USSM) è assicurata dalla partecipazione all'interno dello staff operativo di un assistente sociale.

Reinserimento minori detenuti

Il 19 aprile si svolge la conferenza stampa di presentazione del progetto "Comunicare con...", promosso dall'Istituto penale minorile di Catanzaro in collaborazione con l'associazione Ange di Cosenza e la società di produzione Diventeranno famosi di Catanzaro e finanziato dalla Fondazione Vodafone Italia. Lo scopo del progetto è di far acquisire ai minori detenuti conoscenze tecniche e competenze professionali che facilitino il loro inserimento nell'industria della comunicazione e della televisione.

Ministero della pubblica istruzione

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Orfani e figli di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

Il 2 gennaio viene pubblicato³⁷ il bando di concorso per titoli per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Il bando si rivolge agli studenti universitari e delle istituzioni scolastiche nella misura di:

- 100 borse di studio di 2582,28 euro per l'anno accademico 2005-2006;
- 400 borse di studio di 206,58 euro per l'anno scolastico 2005-2006, da assegnare agli alunni della scuola elementare e secondaria di primo grado;
- 340 borse di studio per gli studenti della scuola secondaria, dell'importo unitario di 516,46 euro.

Educazione stradale

Il 15 gennaio sono presentate le iniziative volte alla diffusione e al potenziamento dell'educazione e della cultura della sicurezza stradale, previste per il periodo compreso tra il 23 febbraio e il 21 marzo. Fra le tante iniziative, si inserisce il lancio della settima edizione del progetto *Icaro* rivolto agli studenti della scuola secondaria superiore, che si articolerà in una serie di attività in numerose province italiane, individuate per l'alto tasso infortunistico registrato negli ultimi anni. I principali momenti del programma prevedono: la messa in scena dello spettacolo teatrale sulla sicurezza stradale *Icaro Young*, curato dalla Showbiz inc. di Bologna, a cui sarà invitata a partecipare una rappresentativa delle scuole coinvolte e delle consulte provinciali degli studenti; l'allestimento di un'area espositiva che ospiterà il Pullman azzurro, organizzato in collaborazione con la Polizia di Stato; la realizzazione di una ricerca curata dalla Facoltà di psicologia dell'Università La Sapienza di Roma, volta a raccogliere notizie sui comportamenti a rischio dei giovani guidatori e sui fattori della personalità maggiormente correlati alla guida rischiosa.

Devianza minorile

Il 30 gennaio vengono pubblicate le linee guida volte a contrastare il disagio scolastico e il rischio di devianza attraverso le attività sportive. Lo scopo dell'intervento è quello di limitare le conseguenze delle turbolenze e dei comportamenti devianti all'interno delle istituzioni scolastiche, fenomeni che si possono esprimere attraverso comportamenti di disturbo in classe, irrequietezza, iperattività, difficoltà di apprendimento e di attenzione fino ad arrivare alle difficoltà di inserimento nel gruppo, al basso rendimento scolastico, all'abbandono, alla dispersione, nonché - nei casi più estremi - alla devianza sociale e a comportamenti trasgressivi verso sé e gli altri. La sperimentazione proposta rappresenta un mezzo privilegiato per combattere la dispersione e il disagio scolastico attraverso l'educazione motoria e sportiva. Le attività previste, da collocarsi anche al di fuori dell'orario scolastico, devono essere realizzate in collaborazione con le strutture esistenti nel territorio, associazioni e società sportive,

³⁷ *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 2007, 4^a serie speciale n. 1.

parrocchie, organismi studenteschi ed enti locali. Gli insegnanti e i formatori dovranno essere in grado di assicurare un ascolto attento e partecipe, garantire la collaborazione con le altre figure significative della vita dei minori (genitori, insegnanti, amici), con l'obiettivo di trovare possibili soluzioni alternative alle situazioni di attrito, contrasto e disagio, prodromiche ai comportamenti problematici e devianti.

Scuola

Il 14 febbraio il Governo restituisce alle scuole i 70 milioni di euro previsti dalla legge sull'autonomia scolastica, tagliati nel 2006 dal precedente governo. Il Viceministro Mariangela Bastico afferma che «i tagli del governo Berlusconi sulla scuola (...) hanno provocato un debito sulla spesa corrente di circa 425 milioni di euro». Analizzando in particolare i tagli subiti dalla scuola in questi anni, il Viceministro ricorda che «tra il 2002 e il 2006 sono stati tagliati 494,4 milioni di euro (pari al 46,6%) per le supplenze brevi, 106,4 milioni (pari al 72,6%) per gli esami di Stato e 159,8 milioni (pari al 53%) per il funzionamento amministrativo e didattico. Questi tagli hanno determinato debiti di circa 165 milioni per le supplenze brevi e i precari, 128 milioni di debito sono stati contratti, fra il 2003 e il 2005, per gli esami di Stato e 132 milioni di euro per il funzionamento ordinario, calcolati al 31 dicembre scorso, di cui 97 milioni per il pagamento della TARSU». Il Ministero, per sanare questa situazione, ha inoltre chiesto agli Uffici scolastici provinciali e regionali di accreditare le risorse disponibili nelle giacenze complessive delle contabilità speciali, allo scopo di garantire una copertura significativa dei debiti, in particolare per quelli derivanti dal pagamento del personale.

Telefoni cellulari a scuola

Il 15 marzo il Ministero pubblica le *Linee di indirizzo e indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*, che contengono chiarimenti interpretativi e indicazioni finalizzate a sollecitare opportune iniziative di carattere operativo da parte dei singoli istituti. Il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponde a una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti³⁸. L'uso del cellulare costituisce un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi. L'articolo 3 del DPR 249/1998 prescrive la sussistenza di una serie di doveri, e cioè: assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione; tenere comportamenti rispettosi degli altri; osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti di istituto. Si prospetta, dunque, necessario un adeguamento dei regolamenti di istituto e delle sanzioni ivi contenute, nel rispetto del criterio di proporzionalità. Laddove se ne ravvisi l'opportunità, il regolamento di istituto potrà prevedere le misure organizzative più idonee atte a prevenire, durante le attività didattiche, il verificarsi del fenomeno di un utilizzo scorretto del telefonino. Rimane la sanzione disciplinare, che continua a svolgere - anche se inserita in una nuova logica riparativa - la sua funzione di reazione a un comportamento deviante e illecito. In particolare la scuola è chiamata a prevedere l'attivazione di percorsi educativi di recupero anche mediante lo svolgimento di attività riparatorie, comunque orientate al perseguimento di un interesse generale della comunità scolastica (quali la pulizia delle aule, piccole manutenzioni, svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica). In riferimento ai genitori, già nello Statuto delle studentesse e degli studenti è prevista la possibilità per ciascuna istituzione scolastica di chiedere ai genitori, all'inizio di ogni anno scolastico, la sottoscrizione di un "patto sociale di corresponsabilità" al fine di rendere effettiva la piena partecipazione delle famiglie all'educazione degli studenti. Tutte le componenti della comunità scolastica sono chiamate a collaborare, ma il preciso coinvolgimento delle famiglie, assieme a una definizione più dettagliata e condivisa dei diritti e doveri dei genitori verso la scuola si muovono nella prospettiva di realizzare una strategia preventiva che dovrebbe limitare l'ampiezza degli episodi sanzionabili.

Piano nazionale per il benessere dello studente

Il 18 aprile il Ministero pubblica il *Piano nazionale per il benessere dello studente* contenente le linee di indirizzo per l'anno scolastico 2007/2008. Il Piano nazionale stabilisce le priorità e le caratteristiche

³⁸ DPR 24 giugno 1998, n. 249, *Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*.

degli interventi volti a promuovere la cultura della salute e del benessere degli studenti, migliorando la qualità della vita all'interno del sistema scolastico. In conformità a quanto stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanità, viene attribuito alle istituzioni preposte all'educazione il compito di informazione e formazione in materia sanitaria e alimentare, attraverso la predisposizione di programmi inseriti nell'ordinaria attività scolastica e coordinati con le iniziative delle agenzie sociosanitarie. In tale contesto i programmi prevedono comportamenti consapevoli e responsabili, stili di vita positivi, un'educazione alimentare che permetta di prevenire l'obesità e i disturbi dell'alimentazione, quali anoressia e bulimia, o a diffondere la cultura e il rispetto per l'ambiente, promuovere le attività motorie e sportive, sostenere la diversità di genere e di nazionalità come valore, promuovere la cultura della legalità. In un'ottica multidisciplinare il Piano prevede che gli interventi e le attività didattiche siano inserite nelle quote di curriculum opzionale previste. Ulteriori strumenti messi in campo saranno: l'apertura pomeridiana delle scuole, che ha come obiettivo la lotta al disagio giovanile e alla dispersione scolastica; gli incentivi all'eccellenza, attraverso la previsione di sussidi economici agli studenti più brillanti; il lancio di campagne di comunicazione e, infine, il monitoraggio degli interventi e dei risultati conseguiti, per la raccolta e diffusione delle "buone pratiche".

Promozione della lettura

Il 27 aprile il Ministero sottoscrive il protocollo d'intesa *Amico libro* con UPI (Unione delle province d'Italia), ANCI (Associazione nazionale comuni italiani) e AIE (Associazione italiana editori), per la promozione della lettura fra gli studenti della scuola pubblica. Il progetto prevede l'assegnazione a ogni scuola di un buono acquisto di almeno mille euro per l'acquisto di libri di lettura che presentino caratteristiche tali da poter fidelizzare i giovani al libro. Le due associazioni rappresentative degli enti locali si impegnano a stimolare Comuni e Province affinché anch'essi contribuiscano al finanziamento dell'iniziativa, mentre l'AIE si impegna a promuovere tra gli editori associati la disponibilità ad applicare le migliori condizioni per l'acquisto dei libri da parte delle singole istituzioni scolastiche. Al fine di sviluppare il progetto, la prima fase prevede la ricognizione delle attività realizzate dai singoli istituti scolastici, attraverso schede di rilevamento, allo scopo di individuare e raccogliere le esperienze ritenute più significative e costituire un serbatoio di idee cui attingere per la realizzazione di futuri progetti di promozione alla lettura tra i giovani.

Corte di Cassazione*

Sezione III civile, sentenza del 22 novembre 2006, n. 3949, depositata in cancelleria il 20 febbraio 2007

La Corte di Cassazione, con sentenza del 22 novembre 2006 ribalta una sentenza d'appello che aveva negato il risarcimento a una studentessa che, non avendo potuto frequentare la scuola a causa di un incidente stradale, era stata respinta. La Corte stabilisce che per una persona minorenni menomata permanentemente, il danno patrimoniale da lucro cessante, ossia la liquidazione del risarcimento del danno «deve essere svolta sulla previsione della sua futura attività lavorativa in base agli studi compiuti o alle sue inclinazioni, rapportati alla posizione economico sociale della famiglia oppure, nel caso in cui quella previsione non possa essere formulata, adottando come parametro di riferimento quello di uno dei genitori, presumendo che il figlio eserciterà la medesima professione del genitore».

Sezione III penale, sentenza del 12 gennaio 2007, n. 8665, depositata in cancelleria il 1° marzo 2007

La Corte di Cassazione, con sentenza del 12 gennaio, rileva una lacuna nella legge 53/200339 (legge Moratti) che, se da un lato prevede l'obbligo dell'istruzione oltre la scuola media, non prevede sanzioni per i genitori che non rispettano tale obbligo. Infatti, con la suddetta sentenza sono assolti i genitori di un minore accusati di «avere omesso di fare impartire al figlio l'istruzione obbligatoria dopo le medie» perché il legislatore, pur avendo «esplicitato l'intenzione di introdurre sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di istruzione oltre la scuola media», di fatto non le ha specificate. Secondo la Corte si tratta di una lacuna «giustificabile» in quanto il diritto in oggetto, al momento della promulgazione della legge delega 53/2003, non era perfetto a causa della carenza dell'emanazione dei decreti legislativi di attuazione, che nulla hanno disciplinato sul tema.

Sezione I civile, ordinanza del 22 marzo 2007, n. 8362 depositata in cancelleria il 3 aprile 2007

La Corte di Cassazione con ordinanza del 22 marzo, interviene a risolvere le questioni interpretative derivanti dalla legge 54/200640 in materia di affidamento condiviso dei figli. Con la suddetta legge viene ripulato l'articolo 317-bis cc che, innovato nel suo contenuto precettivo, continua ugualmente a rappresentare lo statuto normativo della potestà del genitore naturale e dell'affidamento del figlio nella crisi dell'unione di fatto, sicché la competenza ad adottare provvedimenti nell'interesse del figlio naturale spetta al tribunale per i minorenni, in forza dell'articolo 38, primo comma, disposizioni attuative del codice civile, in parte non abrogato, neppure tacitamente, dalla nuova legge. La pronuncia della suprema Corte interviene a dirimere il conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Milano, dichiarando la competenza del tribunale per i minorenni a statuire sull'affidamento dei figli dei genitori non coniugati e sul mantenimento dei figli naturali in base all'art. 4, c. 2 della suddetta legge. Nell'ordinanza è specificato che il tribunale per i minorenni debba avere piena competenza a decidere quando sono presentate richieste sia di affidamento sia di mantenimento dei figli naturali o questioni attinenti a obblighi economici. Infatti, la Corte asserisce che l'art. 155 cc impone una contestualità di tutte le decisioni attinenti ai figli sia a contenuto personale che patrimoniale, ritenendoli inscindibili. Tale decisione rafforza la tutela giuridica dei figli naturali, richiamando i principi di uguaglianza e di pari dignità dei figli nati fuori dal matrimonio e si conforma al principio della concentrazione delle tutele richiamandosi alla ragionevole durata del processo ex art. 111 della Costituzione. Infine, l'ordinanza comporta conseguenze sul piano processuale: sono avanzati dubbi sull'applicabilità della forma camerale del tribunale per i minorenni al procedimento ex art. 317-bis cc, problemi operativi rispetto ai poteri istruttori del giudice, le garanzie difensive, nonché la natura e l'efficacia esecutiva della pronuncia.

* Rassegna di alcuni provvedimenti adottati dalla Corte di Cassazione.

³⁹ Legge 28 marzo 2003, n. 53, *Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77.

⁴⁰ Legge 8 febbraio 2006, n. 54, *Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 2006, n. 50.

Altri organismi istituzionali

Commissione per le adozioni internazionali

Regime quote per le adozioni dall'Ucraina

Il 9 marzo, a seguito di un incontro fra la Commissione per le adozioni internazionali e il Dipartimento statale ucraino per l'adozione e protezione dei diritti dei minori, è definito il numero di minori adottabili da parte dell'Italia, in attuazione del nuovo regolamento ucraino fissante le modalità e condizioni del deposito dei documenti da parte di cittadini stranieri che desiderano adottare un bambino. Rispetto al numero di adozioni internazionali, l'Italia è il secondo Stato richiedente, dopo gli USA, che ha ottenuto per il 2007 la possibilità di presentare 494 domande di adozione. Alla data del 7 marzo risultano già presentati 170 fascicoli dall'Italia. La Commissione ha inoltre pattuito con gli enti autorizzati la ripartizione dei fascicoli depositabili da ciascuno di essi, prendendo inoltre in carico le coppie dell'ente autorizzato Chiara il cui iter risulti già in avanzato stato. Da parte ucraina, si ribadisce che le adozioni nominative saranno comprese nella quota stabilita e non riceveranno alcun trattamento privilegiato.

Protocollo di collaborazione relativo all'adozione di minori bielorusi

Il 22 marzo la Commissione per le adozioni internazionali italiana e il Ministero dell'istruzione della Repubblica di Bielorussia sottoscrivono a Minsk il protocollo di collaborazione relativo all'adozione di minori bielorusi da parte di cittadini italiani. L'accordo chiude un lungo contenzioso e permette ora di aprire una corsia preferenziale per le domande di adozione internazionale di minori bielorusi, da tempo in attesa di essere prese in considerazione. In particolare, si tratta di minori bielorusi provenienti da istituti di Stato che da diversi anni prendono parte ai soggiorni terapeutici organizzati in Italia e che hanno quindi sviluppato forti legami affettivi con le famiglie affidatarie italiane. Rispetto al precedente protocollo del 2005, sono indicati tempi certi per la valutazione e il riesame delle domande presentate. Per il primo gruppo di 150 domande si è individuato il 1° aprile; per un ulteriore gruppo si è fissato il 1° maggio; infine, per le ulteriori 450 domande circa che saranno inviate, la Commissione per le adozioni internazionali si impegna a organizzare con gli enti autorizzati la presentazione, presso i competenti organi locali bielorusi, delle richieste di inserimento dei bambini nell'elenco dei minori nei cui confronti la legge autorizza l'adozione. Il periodo stabilito per l'esame di queste nuove domande sarà di 60 giorni, mentre il decorso del procedimento di valutazione di una domanda d'adozione nominativa non potrà superare i 75 giorni.

INPS

Assegni familiari

Il 15 gennaio l'Inps approva la circolare contenente le nuove disposizioni per l'anno 2007 relative agli assegni per il nucleo familiare. In attuazione della legge finanziaria 2007, sono rideterminati i livelli di reddito delle varie classi beneficiarie e gli importi dell'assegno al nucleo familiare. Gli importi dell'assegno familiare in cui sia presente almeno un minore e non vi siano inabili, diminuiscono gradualmente ogni 100 euro di aumento del reddito, mentre viene introdotto un assegno aggiuntivo per le famiglie monoparentali. Per queste ultime l'assegno non può superare il limite di 1000 euro annui per i nuclei con tre o quattro componenti, mentre il limite di 1550 euro annui è previsto per le famiglie con cinque componenti oltre al genitore. Per le famiglie con uno o entrambi i genitori invece, viene aumentato l'importo complessivo dell'assegno del 15%, purché la famiglia sia composta da cinque membri oltre al o ai genitori, a cui si aggiunge un incremento di 660 euro per ogni componente ulteriore. Rientrano nel calcolo dei figli a carico, quelli di età compresa fra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti.

Regioni

Regione Abruzzo

Delibera del Consiglio regionale del 28 dicembre 2006, n. 57/1, *Legge 8 novembre 2000, n. 328: Legge-Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Approvazione del Piano sociale regionale 2007-2009*, pubblicata in BUR del 19 gennaio 2007, n. 5 speciale

Con delibera del 28 dicembre 2006 si approva il nuovo Piano sociale regionale 2007-2009, elaborato dall'Assessorato regionale alle politiche sociali. Obiettivo principale del Piano è la realizzazione e concretizzazione del principio di uguaglianza da perseguire attraverso la definizione di diritti certi che vadano a modificare profondamente il sistema dei servizi sociali regionali, caratterizzati ancora oggi da fortissime disuguaglianze. In evoluzione rispetto al passato, il nuovo Piano sociale regionale introduce numerosi elementi di innovazione fra i quali la previsione, per la prima volta, di un'area di inclusione e tutela sociale e la promozione di strumenti di partecipazione da parte dei cittadini, ma anche la promozione di tutte quelle azioni volte a un'effettiva integrazione sociosanitaria, a livello di programmazione sia regionale sia territoriale oltre che l'ampliamento del livello della programmazione sociale locale, anche ricomprendendo all'interno di esso altri strumenti di programmazione previsti dalla normativa regionale e nazionale e l'avvio di un processo di attuazione degli standard di erogazione dei LIVEAS (livelli essenziali prestazioni sociali) che, nel rispetto della normativa nazionale, dovrebbe favorire nel triennio una omogeneità territoriale di erogazione dei servizi già strutturati nei precedenti piani.

Delibera della Giunta regionale del 30 gennaio 2007, n. 58/5, *Approvazione linee-guida regionali in materia di maltrattamento e abuso in danno dei minori*, pubblicata in BUR del 9 marzo 2007, n. 14

Con delibera della Giunta regionale del 30 gennaio sono approvate le *linee guida in materia di maltrattamento e abuso in danno dei minori*, che rappresentano uno strumento operativo che ha coinvolto i servizi territoriali, sociali e sanitari, le scuole, le istituzioni giudiziarie e di polizia, i servizi residenziali pubblici e privati. Le linee guida definiscono il fenomeno del maltrattamento all'infanzia e ribadiscono l'importanza di un'azione di prevenzione finalizzata alla riduzione del rischio, individuano il percorso di presa in carico (dalla rilevazione del fenomeno alla segnalazione all'autorità giudiziaria minorile) e denuncia (dall'attivazione di interventi di protezione alla valutazione e trattamento terapeutico). Il documento contiene anche un modello organizzativo che tiene conto dei servizi attualmente esistenti. La novità è rappresentata dalla previsione dei "nuclei tutela minori" che si costituiranno a livello provinciale nei Comuni capoluogo e dovranno svolgere funzioni di consulenza e supporto agli operatori del proprio territorio, soprattutto nella fase di rilevazione del problema e nella fase di costruzione di progetti di intervento coerenti e funzionali. Al fine di prevedere efficaci strategie di prevenzione e contrasto, le linee guida regionali prevedono, fra l'altro, l'istituzione di un coordinamento regionale che avrà il compito di promuovere iniziative di sensibilizzazione; modalità di confronto con le istituzioni e organizzazioni coinvolte; il monitoraggio del fenomeno; la promozione della ricerca clinica e scientifica nel campo delle metodologie per la cura del maltrattamento all'infanzia.

Regione Basilicata

Legge regionale del 14 febbraio 2007, n. 4, *Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale*, pubblicata in BUR del 17 febbraio 2007, n. 10

Con legge regionale del 14 febbraio si delinea e regola la rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale al fine di affermare l'uguale dignità sociale delle persone e garantire l'effettiva tutela dei diritti di cittadinanza. L'obiettivo della legge è quello di perseguire la riduzione all'interno della comunità regionale delle condizioni di rischio, di svantaggio e di emarginazione e assicurare unitarietà e continuità di risposta ai bisogni di sostegno, di cura, di assistenza, di salute delle persone e delle famiglie attraverso l'impegno congiunto e coordinato delle istituzioni, delle strutture di servizio, delle comunità locali e delle formazioni sociali. Nella legge sono individuati gli aiuti che si concretizzano in sussidi monetari di integrazione del reddito e programmi di intervento strettamente collegati al perseguimento dell'integrazione sociale e dell'autonomia economica delle persone destinatarie e dei

relativi nuclei familiari. Le prestazioni, tenuto conto delle priorità indicate dalla legge⁴¹, saranno rivolte a tutte le persone residenti o domiciliate nel territorio regionale, ai minori di qualsiasi nazionalità, alle donne straniere in stato di gravidanza e, nel rispetto delle norme dello Stato e degli accordi internazionali, agli stranieri, agli apolidi e ai profughi temporaneamente presenti in Basilicata che vivono situazioni contingenti di difficoltà. I Comuni sono titolari della programmazione, dell'attuazione degli interventi sociali e, di concerto con le ASL, degli interventi sociosanitari. Le Province hanno il compito di contribuire al potenziamento della rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale. Alla Regione è assegnata la funzione di programmazione, indirizzo e coordinamento della rete.

Legge regionale del 19 febbraio 2007, n. 5, *Nuova disciplina del Difensore Civico Regionale*, pubblicata in BUR del 23 febbraio 2007, n. 11

La legge regionale del 19 febbraio detta la nuova disciplina del Difensore civico della Basilicata, già istituito con legge regionale 11/1986⁴². Tra i passaggi più significativi della legge si segnala il rafforzamento e la tutela dei soggetti deboli e svantaggiati da parte del difensore civico che interviene nei settori e nelle strutture della pubblica amministrazione che svolgono compiti ed erogano servizi in favore di anziani, minori, adolescenti, ragazze madri, soggetti portatori di handicap, tossicodipendenti, stranieri residenti o con permesso di soggiorno. In particolare, sono poste in evidenza: la definizione del Difensore civico quale autorità monocratica, autonoma e indipendente, preposta alla tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi delle persone e dei cittadini (art. 2); l'elencazione delle competenze e delle funzioni con l'attribuzione al Difensore civico di un potere di iniziativa autonomo in tutti i casi di interesse generale o che destino particolare allarme e preoccupazione nella cittadinanza (art. 5); la costituzione di un coordinamento dei difensori civici operanti sul territorio regionale (art. 4). Attraverso la stipula di apposite convenzioni da parte dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, il Difensore civico regionale può svolgere le funzioni anche per gli enti locali che ne facciano richiesta (art. 12). Gli articoli 13, 14 e 15 individuano infine i requisiti e le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la definizione di procedure di elezione che riportino la nomina nell'esclusiva sfera di competenza del Consiglio regionale eliminando la possibilità di attivazione dei poteri sostitutivi del presidente del Consiglio regionale.

Regione Calabria

Legge regionale del 10 gennaio 2007, n. 5, *Promozione del sistema integrato di sicurezza*, pubblicata in BUR del 30 dicembre 2006, n. 24, supplemento straordinario del 12 gennaio 2007, n. 4

Con legge regionale del 10 gennaio la Regione Calabria, in coerenza con i principi costituzionali e statutari, attua e promuove politiche locali e integrate di sicurezza finalizzate a migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini e del territorio per sviluppare una diffusa cultura della legalità, il contrasto alla criminalità, azioni di prevenzione e recupero di fenomeni di devianza mediante accordi di collaborazione istituzionale con lo Stato, gli enti locali, le associazioni e le organizzazioni operanti nel campo sociale. Il problema di base è ritagliare uno spazio legislativo legittimo per le politiche regionali di sicurezza in un ordinamento costituzionale che riconosce l'ordine e la sicurezza pubblica come competenza esclusiva dello Stato.

⁴¹ Le priorità d'intervento riguardano le persone in stato di povertà o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze, quelle con particolari difficoltà di inserimento nella vita sociale e le persone bisognose di interventi assistenziali a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

⁴² Legge regionale del 14 giugno 1986, n. 11, *Istituzione dell'ufficio del difensore civico*, pubblicata in BUR del 19 giugno 1986, n. 25.

Regione Campania

Delibera della Giunta regionale del 13 dicembre 2006, n. 2063, *Programma Regionale Europeo Triennale per il sostegno alle famiglie delle bambine e dei bambini dei territori a ritardo di sviluppo*, pubblicata in BUR del 15 gennaio 2007, n. 4

La Giunta regionale con delibera del 13 dicembre 2006 approva il Programma regionale europeo triennale per il sostegno alle famiglie delle bambine e dei bambini dei territori a ritardo di sviluppo. La delibera si apre sui presupposti delineati dagli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, che assicurano alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali per garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza, e che prevengono, eliminano o riducono le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio familiare derivanti da inadeguatezza di reddito o da difficoltà sociali. In coerenza con tali principi, nella realizzazione del nuovo welfare la Regione Campania - attivamente impegnata nella produzione di regole e nella realizzazione di attività a favore dell'integrazione tra i servizi territoriali per la ricerca di risposte articolate ai bisogni delle bambine, dei bambini e delle rispettive famiglie - riconosce che le condizioni di rischio sociale gravanti sulle bambine e sui bambini campani richiedono interventi in rete tra le varie istituzioni del pubblico, del privato sociale e del volontariato nonché la valorizzazione di programmi di sostegno alla genitorialità. A tal fine la Regione decide di approvare il Programma regionale europeo e di istituire un Comitato⁴³ tecnico scientifico regionale con funzioni di coordinamento, monitoraggio e verifica delle azioni che si potranno in essere.

Regione Emilia-Romagna

Legge regionale del 6 febbraio 2007, n. 1, *Modifica dell'indennità di carica del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza L.R. 17 febbraio 2005, n. 9*, pubblicata in BUR N. 18 del 6 febbraio 2007 supplemento

Con legge regionale del 6 febbraio è introdotta una modifica all'articolo 10 della legge regionale del 2005 che istituiva il garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza. Viene stabilito che al garante spetta l'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali dall'articolo 2 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, *Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale*, ridotta della misura del 25%.

Regione Friuli-Venezia Giulia

Delibera della Giunta regionale del 23 febbraio 2007 n. 340, *Assistenza primaria pediatrica a favore dei minori di anni 14 figli di cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno*, pubblicata in BUR Friuli-Venezia Giulia 14 marzo 2007, n. 11

La delibera del 23 febbraio ha i propri presupposti fondamentali sia nella Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (che prevede che gli Stati riconoscano il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici sforzandosi di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi), sia nel decreto legislativo 286/1998 riguardante la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero, che prevede all'art. 35, comma 3, che «ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici e accreditati, le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva». Viene pertanto stabilito che i pediatri di libera scelta convenzionati effettuino le visite ambulatoriali e domiciliari anche a favore dei minori di quattordici anni in possesso del codice per i minori stranieri temporaneamente presenti e che i bisogni socio-sanitari riscontrati siano segnalati dai pediatri di libera scelta convenzionati alle competenti

⁴³ Il Comitato sarà costituito da operatori sociali individuati dal dirigente del Settore assistenza sociale, in funzione del loro particolare interesse verso esperienze di valorizzazione e di sostegno alle responsabilità familiari e di rafforzamento dei diritti delle bambine e dei bambini.

strutture sociosanitarie territoriali e ospedaliere. Gli oneri, connessi alle visite pediatriche saranno sostenuti dalle aziende sanitarie della Regione competenti per territorio.

Regione Liguria

Legge regionale del 16 marzo 2007, n. 9, *Disciplina dell'ufficio del garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, pubblicata in BUR del 28 marzo 2007, n. 7

Con legge regionale del 16 marzo sono definite le funzioni, le azioni e le modalità operative dell'ufficio del garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituito dalla legge regionale del 24 maggio 2006⁴⁴. Al garante, che ha sede presso il Consiglio regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate, è affidata la difesa e la verifica dell'attuazione dei diritti dei minori attraverso azioni mirate alla promozione del diritto alla vita, alla famiglia, all'istruzione, all'assistenza sociosanitaria, alla partecipazione alle decisioni che li riguardano ma anche a diffondere e realizzare una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della cultura dei diritti umani segnalando e raccomandando azioni normative e legislative a favore dei diritti dei minori. In collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano dei minori, il garante diventa promotore di forme di partecipazione dei minori alla vita delle comunità locali e vigila affinché sia data piena applicazione alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, di cui alla legge 176/1991, su tutto il territorio regionale.

Legge regionale del 21 marzo 2007, n. 12, *Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza*, pubblicata in BUR del 28 marzo 2007, n. 7

Con legge regionale del 21 marzo la Liguria riconosce che la violenza di genere contro le donne e la violenza su minori costituiscono violazione dei diritti umani fondamentali dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità i cui effetti di varia natura (fisica, sessuale, psicologica, economica e di privazione della libertà personale) costituiscono un ostacolo al godimento del diritto a una cittadinanza sicura, libera e giusta. Tra gli strumenti principali la legge disciplina:

- i centri antiviolenza, almeno uno in ogni territorio di provincia, in grado di fornire un servizio di ascolto e di sostegno alle vittime e iniziative di prevenzione e sensibilizzazione della violenza di genere;
- le case-rifugio temporanee per la cui gestione si possono candidare soggetti che hanno esperienze nel settore e presentano una qualità professionale adeguata per il sostegno delle donne che scelgono di cambiare la loro situazione.

È istituito anche un osservatorio regionale sulla violenza alle donne e ai minori che ha il compito di monitorare gli episodi di violenza per conoscere meglio il fenomeno in Liguria e di valutare l'efficacia dei programmi antiviolenza finanziati. La dotazione economica per la realizzazione degli interventi che la Regione ha stanziato dal fondo speciale 2006 è di 10.000 euro, a cui saranno aggiunte risorse dedicate dal bilancio 2007, risorse all'interno dei vari settori previsti in norma finanziaria quali, fra gli altri, la sicurezza, il piano sociosanitario, l'istruzione e la formazione.

Regione Lombardia

Delibera della Giunta regionale del 27 dicembre 2006, n. 8/3921, *Ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali in applicazione della L. n. 328/2000 - Anno 2006*, pubblicata in BUR del 15 gennaio 2007, n. 3

Con delibera della Giunta regionale del 27 dicembre 2006 la Lombardia disciplina la destinazione delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali, assegnate e ripartite agli ambiti distrettuali per l'attuazione dei piani di zona prioritariamente allo sviluppo dei titoli sociali e, in particolare, alla realizzazione dell'obiettivo dell'attivazione in tutti gli ambiti distrettuali dei voucher sociali entro il 2008 nonché allo sviluppo di interventi e servizi previsti ai sensi della configurazione dettata dall'art. 22 della

⁴⁴ Legge regionale del 24 maggio 2006, n. 12, *Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari*, pubblicata in BUR del 31 maggio 2006, n. 8.

legge 328/2000 anche alle attività progettuali in capo agli enti locali secondo le finalità previste dalle leggi di settore nazionali declinate dalla programmazione regionale.

Regione Marche

Delibera della Giunta regionale del 5 marzo 2007, n. 174, L. n. 62/2000 e DPCM n. 106/2001 Regolamento recante disposizioni in attuazione dell'art. 1, comma 9, della L. n. 62/2000, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle regioni per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione - Atto di indirizzo ai Comuni per l'individuazione degli aventi diritto alla fruizione dei benefici per l'anno scolastico 2006/2007, pubblicata in BUR del 16 marzo 2007, n. 26

Con delibera del 5 marzo la Regione Marche concede alle famiglie più svantaggiate borse di studio a sostegno della spesa in ambito scolastico. Il piano ministeriale di riparto dei fondi destinati a tale scopo in favore degli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria di secondo grado, sia statale che paritaria, attribuisce alla Regione un finanziamento di 2.724.877 euro. Sono ammessi al beneficio per l'anno scolastico 2006/2007 i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, o lo stesso studente se maggiorenne, che appartengono a famiglie il cui ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) relativo al periodo d'imposta 2005 sia inferiore o uguale a 10.632,94 euro. Rientrano tra le spese ammissibili quelle relative a frequenza, trasporto, mensa, sussidi e materiale didattico o strumentale. La borsa di studio non è legata al merito scolastico ma solo alla situazione economica delle famiglie. Il contributo è differenziato a seconda che si tratti di scuola elementare, media, superiore; gli importi massimi riconosciuti sono differenziati per ordine e grado della scuola frequentata. I Comuni provvederanno ad assicurare attraverso forme idonee di pubblicità l'intervento agli studenti sotto soglia ISEE e, successivamente, dovranno trasmettere alla Regione entro il 30 aprile 2007 il numero delle domande pervenute, ripartito per la scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore.

Regione Piemonte

Legge regionale del 26 gennaio 2007, n. 2, Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato, pubblicata in BUR del 5 febbraio 2007, n. 5, supplemento ordinario n. 2

La legge regionale del 26 gennaio ha come oggetto la disciplina di riforma dell'istituto contrattuale dell'apprendistato e definisce i ruoli e le funzioni che i vari soggetti - impresa, apprendista e sistema formativo e dell'istruzione - devono svolgere⁴⁵. Delle tre tipologie contrattuali contenute nella legge - differenziate a seconda delle finalità da seguire - fa parte un primo gruppo rappresentato da giovani tra i sedici e i diciotto anni (diritto-dovere di formazione) con la possibilità di acquisire una qualifica professionale attraverso un percorso formativo che può attuarsi sia presso le istituzioni scolastiche sia presso l'azienda stessa. Un secondo gruppo riguarda i giovani tra i diciotto e i ventinove anni (apprendistato professionalizzante), per i quali sono previsti - a seconda del livello di istruzione in ingresso del lavoratore - percorsi formativi interni ed esterni all'azienda per un minimo di 120 ore. Terzo e ultimo gruppo è quello che comprende i giovani tra i diciotto e i ventinove anni (acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione) la cui attività di formazione si svolgerà presso l'istituzione scolastica e sulla base di programmi formativi integrati. Le competenze, le qualifiche professionali e i titoli di studio ottenuti durante il periodo formativo saranno registrati e certificati sul libretto formativo individuale di ogni apprendista.

⁴⁵ La Regione Piemonte mette a disposizione del sistema formativo, dell'istruzione e universitario circa 90 milioni di euro per il biennio 2007 e 2008.

Regione Puglia

Legge regionale del 21 marzo 2007, n. 7, *Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia*, pubblicata in BUR del 26 marzo 2007, n. 43

La legge regionale del 21 marzo interviene allo scopo di favorire l'affermazione di un nuovo tipo di cittadinanza che valorizzi le differenze di genere e favorisca la programmazione, l'attuazione e la valutazione delle strategie di sviluppo regionale per sostenere la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé. Sono a tal fine promosse iniziative di sensibilizzazione, trasferimento e scambio di buone pratiche volte a incentivare il cambiamento verso una cittadinanza sessuata e attenta alle differenze di genere e sollecitate azioni in tal senso. La novità più importante, e che più direttamente influirà sulla qualità della vita di donne e uomini pugliesi, è sicuramente rappresentata dalle disposizioni che riguardano l'attivazione dei piani degli orari delle città, ripensando l'organizzazione e il funzionamento intorno ai bisogni concreti degli individui e, in particolare, delle donne che affrontano quotidianamente le difficoltà legate all'esigenza di conciliare il proprio lavoro con la cura del nucleo familiare, ridiscutendo gli orari di apertura e chiusura degli uffici pubblici e privati, promuovendo il coordinamento tra orari e localizzazione dei servizi affinché siano funzionali alle esigenze delle attività lavorative, incidendo sugli orari e la frequenza dei trasporti pubblici.

Delibera della Giunta regionale del 17 aprile 2007, n. 494, *Linee guida sull'affidamento familiare dei minori in attuazione della legge 149/2001 "Diritto del minore a una famiglia"*, pubblicata in BUR dell'11 maggio 2007, n. 70

Con delibera del 17 aprile la Giunta regionale approva le linee guida sull'affidamento familiare dei minori in attuazione della legge 149/2001, ritenendo necessaria la stesura di un documento che costituisca un riferimento unico e omogeneo per sostenere le azioni dei servizi sociali dei Comuni e delle varie istituzioni pubbliche e private e che fornisca direttive agli uffici regionali al fine di strutturare un'azione coordinata per la promozione dell'istituto dell'affidamento familiare. La Regione, per facilitare sul territorio regionale l'istituto dell'affidamento familiare dei minori, in alternativa al ricovero in strutture comunitarie, promuove ulteriori modalità di accoglienza sperimentando nuove tipologie e definisce le norme per l'affidamento dei minori diversamente abili, degli ultradiciottenni, dei neonati e bambini. Viene anche istituita un'anagrafe regionale degli affidatari dove sono iscritte le famiglie e le persone che, dopo aver terminato il percorso di formazione, risultano idonee all'affidamento e dove sono annotate informazioni utili alla migliore realizzazione degli abbinamenti.

Regione Siciliana

Decreto assessorile del 12 febbraio 2007, *Direttive relative a iniziative di colonie e campeggi in favore dei figli dei siciliani all'estero*, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* del 23 febbraio 2007, n. 9

Con decreto assessorile del 12 febbraio si stabilisce che le attività consistenti in iniziative di colonie marine e montane e altresì i campeggi in favore dei figli degli emigrati⁴⁶ sono organizzate con le associazioni degli emigrati, i patronati che svolgono attività promozionale nel settore e i Comuni della Sicilia. Le attività in favore delle famiglie siciliane emigrate consistono in iniziative aventi per oggetto la permanenza in Sicilia in colonie e campeggi. I destinatari delle iniziative sono i figli legittimi o equiparati di emigrati siciliani all'estero o in altra parte del territorio nazionale e di immigrati in Sicilia da Paesi esteri o da altre regioni italiane che, alla data del 1° luglio dell'anno di riferimento, abbiano: per le colonie, un'età compresa tra i sei e gli undici anni compiuti; per i campeggi, un'età compresa fra i dodici e i diciotto anni. Nel decreto si legge che l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione adotta il decreto di impegno delle somme da erogare come contributo per la realizzazione delle iniziative dell'atto di programmazione.

⁴⁶ Artt. 12 e 12 *bis* della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, modificato con l'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, pubblicate rispettivamente in BUR del 4 giugno 1980, n. 26 e in BUR del 9 giugno 1984, n. 25.

Regione Toscana

Legge regionale del 2 febbraio 2007, n. 1, *Differimento della durata del mandato del Difensore civico, regionale in prima attuazione dell'articolo 56 dello Statuto*, pubblicata in BUR del 14 febbraio 2007, n. 2

Con legge del 2 febbraio si stabilisce che la durata del mandato del difensore civico deve essere differita per un periodo di tre anni a decorrere dalla sua scadenza, in prossimità della scadenza dell'attuale difensore civico e in attesa della riforma della legge regionale che lo istituisce.

Delibera della Giunta regionale del 19 marzo 2007, n. 201, *Promozione di azioni per favorire tra i giovani stili di vita sani e consapevoli per il benessere e il successo formativo nella scuola e nella comunità. Protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e l'Ufficio scolastico regionale*

Con delibera del 19 marzo, sulla base dello Statuto della Regione Toscana che riconosce il diritto all'istruzione e il diritto alla salute come una delle principali finalità della propria azione di governo e in attuazione del principio garantito in Costituzione, si stabilisce che l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana e la Regione Toscana si impegnano per promuovere sia azioni per il benessere sia una partecipazione attiva alla vita sociale sia il successo formativo dei giovani nella scuola anche attraverso un'intesa educativa tra docenti e operatori e una maggiore sensibilizzazione dei genitori nella valorizzazione delle loro competenze quale ulteriore sostegno ai processi di formazione della personalità dei giovani. Nelle scuole sono, infatti, favoriti tutti quei progetti che inseriti nei piani di offerta formativa offrano la possibilità di arricchire la programmazione in modo coerente con l'indirizzo strategico dell'attività formativa delle scuole. Presso la Regione Toscana, come sistema di monitoraggio, viene istituito un apposito Comitato di attuazione del protocollo, coordinato dalla Direzione generale politiche formative, beni e attività culturali, Settore istruzione, in collaborazione con la Direzione generale diritto alla salute e politiche di solidarietà. L'impegno dei sottoscrittori del protocollo è inoltre rivolto a valorizzare e favorire a livello territoriale la partecipazione degli studenti attraverso i loro organismi istituzionali di rappresentanza quali le consulte provinciali e il Parlamento regionale degli studenti.

Regione Trentino-Alto Adige

Legge regionale del 16 febbraio 2007, n. 1, *Sostegno delle iniziative umanitarie in paesi colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali*, pubblicata in BUR del 27 febbraio 2007, n. 9

Con legge regionale del 16 febbraio si modifica la legge regionale 5/1996⁴⁷. L'articolo 1 della nuova legge sopprime in tutto il documento le parole "extracomunitari" ed "extracomunitarie", inoltre all'articolo 2 e all'articolo 3 sono inserite dopo la parola "popolazioni" le parole «colpiti da eventi bellici o calamitosi o che vengano a trovarsi in condizioni di difficoltà economica o sociale o di natura formativa».

Provincia autonoma di Trento

Legge provinciale del 14 febbraio 2007, n. 5, *Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)*, pubblicata in BUR del 27 febbraio 2007, n. 9

Con legge del 14 febbraio la Provincia di Trento disciplina il riconoscimento del ruolo specifico dei giovani di entrambi i sessi, anche stranieri che vivono a Trento, nei processi di sviluppo sociale ed economico e promuove numerose iniziative volte a favorire la maturazione della loro personalità e la loro integrazione attiva nella società e nelle istituzioni. Sono individuati i Comuni e le Comunità previste dalla legge provinciale 3/2006⁴⁸ quali soggetti strategici di livello territoriale per lo sviluppo delle politiche stesse e

⁴⁷ Legge regionale del 29 novembre 1996, n. 5, Modificazioni alla legge regionale 30 maggio 1993, n. 11 «Interventi a favore di popolazioni di stati extracomunitari colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali», pubblicata in BUR del 10 dicembre 1996, n. 55.

⁴⁸ Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, *Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*.

sostenuti interventi a favore dei giovani, secondo le linee tracciate dall'Unione europea, favorendo prioritariamente quelli volti a migliorare la conoscenza, la formazione, la mobilità, l'inserimento professionale e l'inclusione sociale e incentivando la partecipazione al dialogo interetnico e interreligioso e di sviluppo delle pari opportunità. Presso l'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa è istituito l'Osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani che provvede a elaborare, con cadenza biennale, un rapporto sulla condizione dell'infanzia e dei giovani, nonché a concorrere alla verifica del grado di realizzazione delle politiche per l'infanzia e per i giovani.

Legge provinciale del 3 aprile 2007, n. 10, *Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza*, pubblicata in BUR del 17 aprile 2007, n. 16, supplemento n. 2

Con legge provinciale si istituisce, presso il Consiglio provinciale, il garante dell'infanzia e dell'adolescenza per garantire, anche tramite il coinvolgimento delle famiglie interessate, l'effettivo esercizio dei diritti del minore e la valutazione delle sue eventuali decisioni, dove capace di reale discernimento e di positivo sviluppo della sua personalità. La funzione principale del garante è quella di accogliere segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti e intervenendo presso le autorità competenti per assicurarne la salvaguardia e il sostegno. La seconda funzione del garante indicata espressamente nella legge è quella di raccogliere direttamente dalla voce dei bambini esigenze, istanze e proposte, predisponendo per questo un idoneo locale di ascolto degli adolescenti e degli adulti. Il garante promuove anche iniziative per sensibilizzare i minori stessi, le famiglie, gli operatori e la società rispetto ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza. Il garante non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale, si coordina con gli altri tutori dell'infanzia istituiti a livello statale o regionale e collabora con i tribunali per i minorenni (in materia di affidamento familiare e di adozione), mantenendo costanti rapporti con gli organismi anche internazionali preposti alla tutela dei diritti dei minori.

Regione Veneto

Legge regionale del 9 marzo 2007, n. 5, *Programma regionale di sviluppo (PRS)*, pubblicata in BUR del 13 marzo 2007, n. 26

Con legge regionale del 9 marzo si approva il *Programma regionale di sviluppo* che poggia le sue basi su diverse priorità fra cui quella di rigenerare l'identità del sistema socioculturale della Regione e quella di investire in capitale intellettuale, favorendo gli investimenti aziendali e personali in istruzione, formazione, professionalità, ricerca e servizi innovativi. Alcuni tra i principali ambiti presi in considerazione sono, fra gli altri che qui non si menzionano: quello relativo alla sanità e al sociale, con una migliore esposizione dei concetti di "area vasta" e di "ospedale di comunità"; quello relativo alle attività sportive, con il richiamo al rifiuto di piaghe quali il doping, anche fra adolescenti, la violenza e il razzismo; l'ambito della formazione professionale, con l'istituzione dell'Osservatorio permanente dei fabbisogni professionali; la politica regionale di coesione comunitaria, con i riferimenti alla nuova programmazione 2007-2013.

Legge regionale del 23 marzo 2007, n. 7, *Sospensione dell'obbligo vaccinale per l'età evolutiva*, pubblicata in BUR del 27 marzo 2007, n. 30

Con legge del 23 marzo si sospende, nel territorio del Veneto, l'obbligo di sottoporsi alle quattro le vaccinazioni (antidifterite, tetano, poliomelite ed epatite virale B) previste dalla legislazione statale. La legge, composta da cinque articoli, prevede all'articolo 2 che la Giunta regionale approvi linee guida che definiscano le azioni attraverso le quali le aziende ULSS dovranno garantire un'offerta vaccinale uniforme su tutto il territorio. Fino all'approvazione delle linee guida le ULSS continueranno a eseguire le procedure attualmente praticate per le vaccinazioni dell'età evolutiva. L'articolo 3 istituisce, presso la Direzione della prevenzione, un Comitato tecnico scientifico, e l'articolo 4 stabilisce che il Presidente della Giunta regionale possa, con ordinanza, sospendere temporaneamente l'applicazione di questa legge qualora si verificassero eventi epidemiologici rilevanti correlati alle malattie per le quali è sospeso l'obbligo vaccinale o qualora i contenuti del documento redatto semestralmente dal Comitato tecnico scientifico segnalassero una situazione di allarme per quanto attiene ai tassi di copertura vaccinale. L'impegno di spesa è di 5.000 euro l'anno per il triennio 2006-2008 per il funzionamento del Comitato tecnico scientifico.